

G. PANDOLFELLI - G. SCARPELLO
M. STELLA RICHTER - G. DALLARI

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

CODICE CIVILE

LIBRO I

ILLUSTRATO CON I LAVORI PREPARATORI

VOL. IN 8° - PAG. 486 L. 30



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1939 - XVII

1900007703 C 1682

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ILLUSTRATE CON LA RELAZIONE AL RE
E CON NOTE DI COMMENTO

A CURA DI

G. PANDOLFELLI - G. SCARPELLO
M. STELLA RICHTER - G. DALLARI

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA-Biblioteca

Posiz. - D.N.

N. di carico



v. Patr.

UME DONATO
DALLA FAMIGLIA

MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1939 - XVII

ABBREVIAZIONI E AVVERTENZA

Disp. Att. — Disposizioni di attuazione e transitorie.

R. R. — Relazione al Re.

Seguendo il criterio adottato nella pubblicazione del Testo del Libro I molti articoli sono commentati con brevi note in corsivo, dirette a chiarire, a scopi prevalentemente pratici, il pensiero legislativo.

R. DECRETO 24 APRILE 1939-XVII, n. 640.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del Libro Primo del Codice civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo secondo del libro primo del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.

Si rileva dall'art. 12 del codice e dal presente articolo che la facoltà di delega ai prefetti può essere di diversa ampiezza, sempre però limitatamente

agli enti che hanno attività nell'ambito di una provincia. Può aversi infatti la delega al solo riconoscimento dell'ente (art. 12 del codice) e la delega all'esercizio delle facoltà di controllo sull'attività e sulla vita dell'ente (art. 1 Disp. Att.) e cioè ad esempio: per l'autorizzazione ad acquistare immobili (art. 17 del codice e art. 5 Disp. Att.), per la sospensione della esecuzione di deliberazioni dell'ente (art. 21 del codice e 10 e 12 Disp. Att.).

E' da notare che la delega ai prefetti costituisce una delle forme di delega fatta ad un organo inferiore della scala gerarchica governativa. Ciò ha importanza in quanto, nel silenzio della legge, deve ritenersi ammissibile il ricorso gerarchico contro il provvedimento del prefetto all'autorità governativa centrale. Il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re sarà possibile quindi solo contro il provvedimento ministeriale.

Discende dai principi generali che il ministro competente potrà, per singoli casi, avocare a sé la emanazione di un provvedimento e potrà sempre annullare di ufficio i provvedimenti prefettizi. Deve ritenersi ammissibile anche la facoltà di riforma nel merito dei provvedimenti prefettizi anche senza che vi sia il ricorso degli interessati.

Art. 2.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.

R. R., n. 1. — Si regolano nell'art. 2 le modalità che devono essere seguite per ottenere il riconoscimento, e si stabilisce, conforme all'orientamento pubblicistico della disciplina delle persone giuridiche private, che il riconoscimento delle fondazioni può avvenire anche d'ufficio.

Art. 3.

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per l'apertura e il deposito di testamenti con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denuncia al prefetto entro trenta giorni.

La denuncia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere nei modi e nei casi stabiliti dalla legge gli atti conservativi che reputa necessari per la esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Può anche chiedere al tribunale in caso di urgenza o di necessità la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.

R. R., n. 1. — Seguono le norme relative alle disposizioni testamentarie e alle liberalità fatte a favore di enti da istituire (art. 3) o di enti già rico-

nosciuti (art. 7), alla procedura necessaria per l'approvazione da parte dell'autorità governativa delle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (art. 4), alla procedura necessaria per ottenere l'autorizzazione agli acquisti di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati (art. 5). In tali disposizioni sono organicamente riprodotte, con alcuni ritocchi di forma e con qualche miglioramento sostanziale, le disposizioni già esistenti nelle leggi speciali. Merita di essere segnalata la disposizione dell'art. 3, terzo comma, che, in relazione alle liberalità fatte a favore di enti da istituire, abilita il prefetto a promuovere i necessari atti conservativi nell'interesse del soggetto futuro e, in caso di necessità o di urgenza, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni oggetto della donazione e del lascito.

Degna di rilievo è la facoltà del prefetto di promuovere atti conservativi per l'attuazione di disposizioni contenenti liberalità a favore di enti e di fondazioni da istituire.

Come risulta dal testo del terzo comma dell'articolo, il prefetto non è autorizzato ad adottare provvedimenti di carattere amministrativo, ma può soltanto promuovere, ossia richiedere all'autorità giudiziaria, quei provvedimenti cautelativi che la legge civile consente (sequestri, opposizione di sigilli, inventari).

Art. 4.

La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 20, secondo comma, del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

Non è stabilito di quale sanzione siano passibili gli amministratori che non provvedono a richiedere la approvazione governativa nel prescritto termine di un mese. Deve perciò ritenersi che, in mancanza di un'espressa sanzione, siano applicabili i normali provvedimenti che l'autorità governativa può emettere nella sua funzione di controllo, allorché gli amministratori dell'ente violano i loro doveri di ufficio.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare la entità, le condizioni, la opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.

La domanda deve essere fatta dai rappresentanti della persona giuridica debitamente autorizzati.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero

competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto reale.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

La disposizione del terzo comma specifica che l'autorizzazione agli acquisti degli enti privati può essere concessa dal prefetto se è competente in base alla delega di cui all'art. 1, o altrimenti dal ministero competente in relazione all'attività svolta dall'ente. Si disciplina così anche per gli enti privati l'istituto dell'autorizzazione governativa in armonia con quanto disposto nella legge 5 giugno 1850, n. 1027 e nel decreto di applicazione 26 giugno 1864, n. 1817 per gli enti pubblici.

In questa disposizione è espressamente sancito inoltre un precetto di ordine generale e cioè che il prefetto deve rinviare gli atti per l'approvazione al ministero che è competente in relazione all'attività svolta dall'ente. E' infatti noto che il prefetto, come rappresentante del governo nelle provincie, è in rapporto con le varie amministrazioni centrali per i provvedimenti che concernano la sfera di attività nazionale in cui ogni ministero è competente. Per gli enti privati quindi, a seconda che l'attività da essi svolta rientri nel campo di attività cui sovrintende l'uno o l'altro ministero, dovrà il prefetto rivolgersi al ministero stesso per i provvedimenti al cui compimento non sia delegato. In ogni caso perciò in cui la legge parla di autorità governativa, essa si riferisce sempre al ministero che è competente nei sensi sopra enunciati.

Art. 6.

L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

Art. 7.

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per l'apertura e il deposito di testamenti nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8.

L'assemblea generale delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori o da chi ne ha l'obbligo secondo lo statuto una volta l'anno in seduta ordinaria, e, in seduta straordinaria, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve essere inoltre convocata qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; se chi ha l'obbligo di convocarla non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

La convocazione deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, quando questo non dispone al riguardo, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea.

Se non è vietato dall'atto costitutivo e dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

R. R., n. 1. — L'art. 8 regola il modo e le forme di convocazione dell'assemblea delle associazioni, sul modello di quanto stabilisce, con maggiori particolari, il codice di commercio per le società commerciali. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare (nel caso che lo statuto non ponga tale obbligo a carico di altre persone) l'assemblea almeno una volta l'anno; la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale con le modalità e con le forme che egli crederà opportuno stabilire, qualora almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta. Nel due ultimi commi, l'art. 8 pone norme sussidiarie sulla forma della convocazione dell'assemblea e sul modo di partecipare degli associati, che sono destinate a valere quando lo statuto e l'atto costitutivo non provvedono.

Art. 9.

Gli amministratori dell'associazione devono annualmente sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio e riferire sulla loro attività. Su questi argomenti gli amministratori non possono dare voto.

L'azione contro gli amministratori delle associazioni per fatti riguardanti la loro responsabilità è deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori o dalle persone all'uopo autorizzate dall'assemblea.

Nelle fondazioni l'azione spetta al commissario straordinario nominato secondo l'art. 23 del codice, ai liquidatori ovvero ai nuovi amministratori, in ogni caso previa autorizzazione del prefetto.

R. R., n. 1. — L'obbligo degli amministratori di sottoporre il bilancio alla approvazione dell'assemblea è sancito dall'art. 9, il quale, nei commi secondo e terzo, regola l'azione di responsabilità contro gli amministratori determinando i soggetti cui spetta e quelli che devono provvedere ad esercitarla. Nelle associazioni titolare dell'azione di responsabilità è l'assemblea, la quale la esercita a mezzo di determinate persone fisiche; nelle fondazioni, poichè il potere di promuovere l'azione e di disporre non può non spettare che ai liquidatori, ai nuovi amministratori o al commissario straordinario, ho creduto opportuno subordinare l'esercizio dell'azione ad una preventiva autorizzazione del prefetto, il quale è l'organo competente a valutare il fondamento e l'opportunità di un'azione di responsabilità.

Art. 10.

Il provvedimento di sospensione previsto nell'art. 21, terzo comma, del codice cessa di avere effetto se entro tre mesi dalla sua data non è promossa l'azione di annullamento della deliberazione.

Se l'istanza per la sospensione è fatta da un associato il presidente

del tribunale prima di provvedere ordina la citazione degli amministratori. Il provvedimento di sospensione in ogni caso deve essere notificato agli amministratori.

Nella ipotesi prevista nell'art. 21, quarto comma, del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.

V. R. R., art. 12.

Sembra in primo luogo che i reclami di cui al terzo comma, che gli amministratori possono proporre contro il provvedimento che sospende le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, siano ricorsi amministrativi semplici che hanno il carattere di opposizione. Tale opinione è avvalorata sia dalla terminologia usata, sia anche dalla Relazione che a proposito della analoga procedura disciplinata dall'art. 12 per le fondazioni chiarisce che è la stessa autorità governativa che ha emesso il provvedimento, che può, su reclamo degli amministratori, confermarlo o revocarlo.

Perciò, se la sospensione è stata disposta dal prefetto, gli amministratori dovranno (sia nel caso dell'art. 10 che in quello dell'art. 12) proporre reclamo al prefetto stesso.

In secondo luogo va rilevato, a proposito del quarto comma, che l'autorità governativa può confermare o revocare il provvedimento di sospensione ma non può annullare la deliberazione sospesa perchè l'annullamento deve essere pronunciato in giudizio civile su istanza del pubblico ministero. Per le fondazioni, invece, la disciplina è diversa perchè l'art. 12 dà all'autorità governativa stessa il potere di annullare la deliberazione sospesa: ma ciò si spiega osservando che nelle fondazioni è preminente l'interesse pubblico al privato e quindi è preferibile una disciplina esclusivamente amministrativa.

Va in terzo luogo notata la differenza fra la sospensione delle deliberazioni dell'associazione disposta dal presidente del tribunale per illegittimità (art. 21, 3° comma del codice e 1° comma del presente articolo) e la sopracitata sospensione per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume disposta dall'autorità amministrativa. Nel primo caso la sospensione può essere chiesta dagli interessati (organi dell'ente o associati) ma la istanza per l'annullamento della deliberazione sospesa deve esser proposta nel termine di tre mesi dalla data della sospensione. L'apposizione del termine deriva dal fatto che questa procedura di impugnativa è ispirata alla tutela dell'interesse privatistico degli associati e dell'ente e se costoro perciò non sono diligenti nel chiedere l'annullamento della deliberazione lesiva dei loro diritti, non vi è alcun interesse pubblico che giustifichi il perdurare della sospensione della deliberazione. Viceversa la sospensione disposta dall'autorità amministrativa è ispirata alla tutela dell'interesse pubblico e perciò al pubblico ministero è data l'iniziativa per l'annullamento della deliberazione sospesa.

Ne consegue quindi che il provvedimento di sospensione rimane in vigore finchè il giudice civile non abbia deciso sulla contrarietà della deliberazione all'ordine pubblico e ne abbia o meno pronunciato l'annullamento. Nel primo caso il provvedimento di sospensione rimane assorbito dalla sentenza del giudice civile, nel secondo caso, invece, il provvedimento cade automaticamente in seguito alla sentenza dalla quale è riconosciuta la non contrarietà della deliberazione all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 11.

Salva diversa disposizione dello statuto, il recesso dell'associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè ne sia dato un preavviso di almeno tre mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e notificata agli amministratori dell'associazione.

Art. 12.

L'autorità governativa nella sua funzione di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni può procedere all'esame degli atti compiuti dagli amministratori e richiedere a questi tutte le notizie necessarie.

L'autorità governativa può anche sospendere l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli amministratori quando sono contrarie alla legge, all'atto costitutivo, all'ordine pubblico o al buon costume.

Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali entro quindici giorni possono proporre reclamo. In questo caso l'autorità governativa, se non ritiene revocare la sospensione, pronunzia con provvedimento definitivo l'annullamento della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

R. R., n. 1. — L'art. 21 del codice ammette la possibilità che la esecuzione di una deliberazione dell'assemblea dell'associazione possa essere sospesa dal presidente del tribunale e, nel caso che sia contraria all'ordine pubblico, anche dall'autorità governativa. Per le deliberazioni degli amministratori delle fondazioni, il codice non dice nulla per l'ovvia ragione che l'autorità governativa può, nell'esplicazione della sua funzione di controllo e di vigilanza, non solo sospendere l'esecuzione delle deliberazioni, ma anche annullarle. Tuttavia ho creduto necessario regolare espressamente tale specifica facoltà nell'art. 12, nel quale si disciplina pure il meccanismo dei reclami contro il provvedimento di sospensione e si pone, nei confronti dei terzi, la stessa regola che l'art. 21, secondo comma, del codice stabilisce per la ipotesi di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea.

In ogni caso il provvedimento di sospensione ha per sua natura carattere provvisorio, dal che discende la necessità di risolvere in maniera definitiva la situazione che da esso deriva. Gli articoli 10 e 12 risolvono così per le persone giuridiche la questione che oggi esiste per le società commerciali sulla base dell'articolo 163 del codice di commercio. Per le associazioni è stabilito che il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia, se non viene chiesto giudizialmente l'annullamento, o a cura degli interessati nel termine di tre mesi dal provvedimento di sospensione, o ad istanza del pubblico ministero nel caso in cui l'autorità governativa, dopo aver pronunciato la sospensione, non ritenga, sul reclamo degli amministratori, di revocare il provvedimento.

Per le fondazioni l'annullamento è pronunciato dalla stessa autorità governativa, quando gli amministratori non si sono acquietati al provvedimento

di sospensione e contro tale provvedimento definitivo sono proponibili soltanto gli ordinari mezzi di impugnativa contro gli atti amministrativi.

Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa annulla la deliberazione dell'ente che è stata precedentemente sospesa, ha carattere definitivo e pertanto nell'ipotesi in cui il provvedimento stesso sia stato emanato dal prefetto, nell'esercizio delle facoltà ad esso delegate, non è possibile il ricorso gerarchico all'autorità centrale.

Art. 13.

Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara la estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina la inserzione nel registro delle persone giuridiche.

R. R., n. 1. — L'art. 13 contiene una intuitiva norma regolamentare sulla estinzione della persona.

Sezione II. — DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Art. 14.

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta per ordine dell'autorità o per deliberazione dell'assemblea, il presidente del tribunale, su istanza di alcuno degli amministratori, dei soci, dei creditori, o del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, sempre che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 del codice, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista nel detto articolo.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme speciali previste nell'atto costitutivo o nello statuto, deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale, il quale, quando ricorrono gravi motivi, può con provvedimento non soggetto a reclamo nominare i liquidatori in luogo di quelli scelti dall'assemblea o nelle forme speciali previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 15.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge

pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

R. R., n. 2. — In ogni caso, il regolamento dei rapporti patrimoniali della persona estinta è attuato dai liquidatori, i quali, in qualunque modo siano nominati (art. 14), sono considerati come pubblici ufficiali e sono sottoposti alla diretta vigilanza del presidente del tribunale che ha il potere insindacabile di revocarli e di sostituirli (art. 15). Il carattere officioso della liquidazione, sicura garanzia dei vari interessi interferenti, trova nell'art. 15 la sua più energica espressione.

Art. 16.

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni, dei libri, e delle scritture, e di tutto ciò che è di pertinenza della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale può autorizzare il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario è redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.

Art. 17.

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale, il quale decide con provvedimento impugnabile davanti al presidente della corte nei quindici giorni successivi. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

R. R., n. 2. — Nella ipotesi (in cui il patrimonio non sia sufficiente al soddisfacimento dei creditori) è indispensabile organizzare il concorso allo scopo di realizzare la finalità della *par condicio creditorum*. Naturalmente la valutazione relativa alla sufficienza o meno del patrimonio della persona estinta al

pagamento delle passività è affidata agli stessi liquidatori, ma l'art. 17 prevede la possibilità di un reclamo da parte dei creditori che abbiano motivo di ritenere che il patrimonio non sia sufficiente al pagamento integrale dei loro crediti, e quindi di un provvedimento giurisdizionale del presidente del tribunale e, in grado di appello, del presidente della corte, che determini se si deve o no far luogo alla liquidazione concorsuale.

Deve ritenersi che il procedimento di opposizione alla deliberazione con la quale i liquidatori dichiarano di non procedere alla liquidazione generale, si svolga nelle forme fissate dal codice di rito per le materie di volontaria giurisdizione.

Va poi notato che il provvedimento del presidente del tribunale col quale è rigettata l'istanza dei creditori per la liquidazione generale è impugnabile dinanzi al presidente della corte dai creditori stessi. Se invece l'istanza dei creditori è accolta, il provvedimento del presidente del tribunale deve ritenersi definitivo, perchè non è contemplata l'impugnativa da parte dei liquidatori contro il provvedimento stesso che dispone la liquidazione generale.

Art. 18.

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente e ogni altra attività, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto al presidente del tribunale della gestione.

Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 29 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa.

I creditori, che non si sono presentati durante la liquidazione per far valere le proprie ragioni, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti entro un anno dalla chiusura della liquidazione. La richiesta deve essere fatta in proporzione e nei limiti di ciò che i destinatari dei beni hanno ricevuto.

R. R., n. 2. — La sezione seconda disciplina la liquidazione del patrimonio della persona giuridica in caso di estinzione, distinguendo i casi in cui il patrimonio sia o non sia sufficiente al soddisfacimento dei creditori.

Nella prima ipotesi, è evidente che non è necessario di organizzare un vero procedimento concorsuale di liquidazione, ma basta attribuire ai liquidatori, come fa l'art. 18, i poteri necessari per convertire i beni della persona giuridica in danaro, e provvedere al pagamento delle passività, anche se non attualmente esigibili, e alla distribuzione dei beni residuati secondo la norma dell'art. 29 del codice. Anche in tale ipotesi però i liquidatori devono rendere conto della loro gestione al presidente del tribunale, ed inoltre è parso neces-

sario ammettere espressamente la possibilità che i creditori non soddisfatti esercitino l'azione di arricchimento contro coloro ai quali i beni residuati sono stati devoluti (art. 18 ult. cpv.).

Art. 19.

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente, dal giorno dell'annotazione indicata nell'art. 17 non possono essere iniziati o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata o atti cautelativi sui beni della persona giuridica.

Dalla stessa data non possono essere iscritte ipoteche, nè acquistati diritti di prelazione sui beni della persona giuridica.

I crediti a termine diventano esigibili.

Gli interessi sui crediti chirografari cessano di decorrere; quelli sui crediti ipotecari o privilegiati non possono essere collocati se non sul prezzo dei beni soggetti a privilegio o ad ipoteca.

I contratti in corso di esecuzione al momento dell'annotazione indicata nell'art. 17 devono essere eseguiti integralmente. Per i contratti dei quali non era stata iniziata l'esecuzione e per i contratti ad esecuzione continuata i liquidatori hanno facoltà di recedere dal contratto con pagamento di un equo compenso da determinarsi, in contraddittorio degli interessati, dal presidente del tribunale con provvedimento non impugnabile.

R. R., n. 3. — La liquidazione concorsuale è disciplinata dagli art. 19-28 sulla falsariga delle leggi speciali che, in varie ipotesi, hanno ammesso e regolato un procedimento di liquidazione. Ho cercato tuttavia di apportare alcune modificazioni suggerite dall'esperienza e dirette a migliorare il sistema seguito dalle leggi speciali o a chiarire dubbi d'interpretazione.

I principi fondamentali ai quali si ispira il procedimento di liquidazione delle persone giuridiche private si possono così riassumere:

a) necessità di mantenere immutata la situazione dei creditori quale si ha nel momento in cui si inizia la liquidazione, il che importa la impossibilità di compiere atti conservativi o esecutivi, di iscrivere ipoteche, di acquistare altri diritti di prelazione, oltrechè la necessità di rendere esigibili i crediti a termine, di far cessare il decorso degli interessi dei crediti chirografari e di far collocare gli interessi dei crediti ipotecari o privilegiati, successivi all'inizio della liquidazione, solo sul prezzo ricavato dai beni che garantiscono specificamente tali crediti, di regolare i contratti in corso di esecuzione, quelli non ancora eseguiti e quelli ad esecuzione continuata. Queste esigenze sono realizzate dall'art. 19, nel quale va segnalata la norma posta nell'ultimo capoverso, che prevede la possibilità di risoluzione unilaterale dei contratti obbligatori, dei quali nessuna delle parti ha iniziata l'esecuzione o dei contratti ad esecuzione continuata, e stabilisce che il presidente del tribunale determina *pro bono et aequo*, con provvedimento non impugnabile, la misura del compenso dovuto dalla persona giuridica alla controparte che subisce la risoluzione;

b) organizzazione di una procedura di accertamento o di verifica dei crediti e dei diritti reali su beni posseduti dalla persona giuridica. Gli art. 20-21 determinano le forme, le modalità e i termini, nei quali gli aventi diritto devono far valere le loro pretese e i liquidatori devono provvedere. Se i creditori e i titolari di diritti reali non provvedono a far valere i propri diritti nei termini stabiliti dall'art. 20 o nel termine ulteriore stabilito dall'art. 22 (nel

quale caso però i creditori e gli aventi diritto subiscono le spese necessarie per il tardivo accertamento), decadono da ogni diritto. La decadenza non si estende, come è ovvio, ai titolari di diritti reali su beni immobili o sui beni mobili registrati, perchè in tali casi l'appartenenza del diritto risulta dai pubblici registri e non sarebbe equo condizionare la tutela di questi diritti ad una specifica iniziativa del titolare. Così non vale neppure per i creditori ipotecari o aventi privilegio speciale, per i quali è preordinata la procedura dell'art. 26;

c) organizzazione di una procedura snella e rapida per l'espletamento dei reclami contro le decisioni dei liquidatori nei riguardi delle domande avanzate dagli aventi diritto. I reclami devono essere proposti entro un breve termine (art. 22, primo e secondo comma), e sono decisi in unico giudizio e possibilmente alla prima udienza fissata dal presidente del tribunale (art. 23), e ciò sia in prima sede sia in grado di appello (art. 24);

d) ripartizione integrale dell'attivo tra i creditori in proporzione dei rispettivi crediti. Infatti l'art. 25 determina il modo con il quale i liquidatori possono convertire in danaro i beni della persona e l'art. 27 pone i criteri con i quali deve essere formato il piano di ripartizione dell'attivo, che deve in ogni caso essere sottoposto all'approvazione del presidente del tribunale.

Nel presente articolo non è dichiarato, diversamente di quanto si stabilisce nell'art. 18, che i liquidatori devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali. Una disposizione del genere sarebbe stata infatti superflua perchè essa discende da un principio generale del nostro diritto, espresso nell'art. 2091 del codice 1865, e cioè che ovunque si effettua una procedura di concorso per il pagamento dei creditori, devono essere preordinate le garanzie perchè i creditori condizionali possano ottenere il pagamento al verificarsi della condizione.

Art. 20.

Entro un mese dall'annotazione prevista nell'art. 17 i liquidatori comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della persona giuridica.

Analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultano titolari di diritti reali sui beni mobili posseduti dalla persona giuridica.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori e i titolari dei diritti di cui al comma precedente possono presentare o inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai liquidatori con i documenti giustificativi.

In mancanza della comunicazione di cui al primo comma i creditori devono chiedere entro tre mesi dall'annotazione prevista nell'art. 17, di essere ammessi al passivo, presentando all'uopo i documenti giustificativi.

Nello stesso termine i titolari di diritti reali sui beni mobili posseduti dalla persona giuridica devono chiederne la separazione.

La domanda di insinuazione o di separazione deve essere inviata ai liquidatori in unico esemplare con lettera raccomandata.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai titolari di diritti reali su beni mobili quando tali diritti risultano da pubblici registri secondo le leggi speciali.

Art. 21.

Trascorsi tre mesi dall'annotazione prevista nell'art. 17 e non oltre i trenta giorni successivi, i liquidatori devono redigere un elenco da cui risulti il nome di coloro a cui sono stati riconosciuti diritti verso la persona giuridica, nonchè la causale, la qualità e il grado dei diritti medesimi.

L'elenco deve essere depositato in originale nell'ufficio del registro delle persone giuridiche e del deposito deve essere fatta annotazione nel registro medesimo.

I liquidatori inoltre, nello stesso termine indicato nel primo comma, devono comunicare mediante lettera raccomandata, a coloro la cui domanda non è stata integralmente accolta, la decisione presa nei loro riguardi.

Art. 22.

Contro la decisione dei liquidatori gli interessati, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione, possono proporre reclamo con atto notificato ai liquidatori e depositato nella cancelleria del tribunale.

Entro un mese dall'annotazione del deposito di cui all'articolo precedente qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti fatto dai liquidatori mediante atto notificato ai liquidatori e alle persone di cui s'intendono contestare i diritti e depositato nella cancelleria del tribunale.

Entro lo stesso termine e con le stesse forme gli interessati, che non si sono uniformati al disposto dell'art. 20, possono a proprie spese proporre domanda di insinuazione o di separazione.

I reclami e le domande tardive di insinuazione o di separazione devono contenere elezione di domicilio nella città in cui ha sede il tribunale medesimo; in mancanza tutti gli atti sono notificati per affissione alla porta esterna del tribunale.

I creditori non aventi ipoteca o privilegio speciale e i titolari di diritti reali su beni mobili non registrati, che non hanno provveduto a far valere i loro diritti neppure nel termine indicato nel terzo comma di questo articolo, decadono da ogni loro diritto.

Art. 23.

I reclami e le domande tardive di insinuazione o di separazione devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su istanza dei liquidatori, stabilisce la sezione, l'udienza per la discussione, il termine nel quale le parti devono depositare i documenti e gli atti a sostegno delle loro pretese, e, se lo ritiene necessario, il modo con cui deve essere reso noto il suo provvedimento.

Questo è in ogni caso, a cura dei liquidatori, immediatamente comunicato con lettera raccomandata ai reclamanti e alle altre persone interessate nel giudizio.

Nel caso di mancata comparizione delle parti alla udienza fissata, il tribunale procede nella loro contumacia.

Art. 24.

La sentenza pronunciata dal tribunale è comunicata d'ufficio ai procuratori delle parti ed affissa alla porta esterna del tribunale.

Entro trenta giorni dalla data di affissione gli interessati possono proporre appello nelle forme stabilite dall'art. 22. Quando l'appello è proposto dai liquidatori, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami sono stati accolti.

Si applicano al giudizio di appello le disposizioni dell'articolo precedente e del primo comma di questo articolo. I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono presi dal presidente della corte.

Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello.

Divenuta definitiva la sentenza che decide sui reclami, i liquidatori apportano le modificazioni necessarie all'elenco dei creditori e degli aventi diritto, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 21.

Art. 25.

I liquidatori, compiuta l'annotazione prevista nell'art. 17, provvedono a convertire in danaro le attività della persona giuridica. Non possono però alienare in blocco i beni mobili, né alienare gli immobili senza l'autorizzazione del presidente del tribunale.

Art. 26.

I beni soggetti a privilegio o ad ipoteca devono essere venduti all'asta pubblica con le forme previste dal codice di procedura civile per la vendita dei beni dei minori. Tuttavia, se consentono i creditori aventi privilegio o ipoteca, il presidente del tribunale può autorizzare la vendita a trattative private.

Le ipoteche sono cancellate e i privilegi si estinguono quando l'acquirente ha depositato il prezzo nel modo stabilito dal presidente del tribunale oppure ha provveduto al pagamento dei creditori utilmente collocati.

Il prezzo della vendita dei beni soggetti a privilegio o ad ipoteca è distribuito immediatamente fra i creditori privilegiati o ipotecari. A tal fine i liquidatori formano il piano di ripartizione, al quale si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo seguente.

I creditori privilegiati o ipotecari, che non sono stati in tutto o in parte utilmente collocati sul prezzo dei beni venduti, concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo.

R. R., n. 3. — L'art. 26 disciplina la particolare situazione dei beni soggetti a ipoteca o privilegio speciale e il modo in cui devono essere soddisfatti i creditori privilegiati e ipotecari. L'interesse di tali creditori è tutelato attraverso la disposizione che impone la vendita agli incanti dei beni soggetti a privilegio o ipoteca, salvo che essi consentano ad una diversa forma di vendita, attraverso quella che subordina la cancellazione dell'ipoteca o la estinzione del privilegio al pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, e infine attraverso la norma che dispone la immediata ripartizione del prezzo senza bisogno di attendere la fine della liquidazione.

Art. 27.

Le somme di danaro ricavate dalla liquidazione dei beni della persona giuridica, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e il compenso dovuto ai liquidatori, e soddisfatti i creditori privilegiati, sono ripartite fra tutti i creditori in proporzione di quanto è loro dovuto.

A questo fine i liquidatori, divenuto definitivo l'elenco degli aventi diritto a norma dell'art. 24 e ultimata la conversione in danaro dei beni della persona giuridica, formano immediatamente il piano di ripartizione che viene depositato nell'ufficio del registro delle persone giuridiche con l'annotazione nel registro dell'eseguito depositato.

Trascorsi trenta giorni dall'annotazione, il piano è sottoposto all'approvazione del presidente del tribunale. Le contestazioni sono decise definitivamente dallo stesso presidente con ordinanza in contraddittorio dei liquidatori e degli interessati.

R. R., n. 3. — Le contestazioni sul piano di ripartizione fra i creditori privilegiati o ipotecari, redatto dai liquidatori in conformità dell'art. 26, 3° comma, sono decise, come dispone l'art. 27, dal presidente del tribunale con provvedimento non impugnabile. Non vi era alcuna necessità di organizzare un vero e proprio giudizio di graduazione nelle forme ordinarie, perchè l'accertamento dell'esistenza del privilegio e dell'ipoteca e del loro grado è fatto preventivamente in sede di accertamento amministrativo e giurisdizionale dei crediti (art. 21). Le contestazioni sul piano di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni soggetti a privilegio o a ipoteca non si possono riferire perciò, almeno di regola, che a semplici errori materiali, i quali possono senz'altro essere corretti dal presidente del tribunale.

Art. 28.

Intervenuta l'approvazione del presidente del tribunale, il piano di ripartizione è immediatamente eseguito.

Tuttavia, anche prima che si proceda alla ripartizione definitiva dell'attivo, il presidente del tribunale può autorizzare ripartizioni provvisorie a favore di tutti o di alcuni degli aventi diritto.

Le somme non riscosse sono depositate giudizialmente per conto degli aventi diritto.

Art. 29.

I liquidatori hanno diritto ad una indennità a carico della persona giuridica, da determinarsi dal presidente del tribunale all'atto dell'approvazione del piano di ripartizione.

Art. 30.

Chiusa la liquidazione, i liquidatori presentano una relazione al presidente del tribunale, il quale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Art. 31.

La competenza per i provvedimenti indicati negli articoli precedenti spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.

Sezione III. — DEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Art. 32.

Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.

R. R., n. 4. — La sezione terza è dedicata alla disciplina del registro delle persone giuridiche. Come è noto, il codice civile, con le disposizioni degli art. 31 e 32, ha istituito per gli enti di carattere privato un sistema di pubblicità, creando una specie di stato civile di tali enti mediante apposita registrazione. Il nuovo istituto, predisposto precipuamente nell'interesse dei terzi che, essendo in relazione con la persona giuridica, hanno bisogno di conoscere la situazione attuale di questa, è minutamente regolato negli art. 32-42.

Art. 33.

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Art. 34.

Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

La iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed è accompagnata dall'indicazione della data in cui viene fatta, dal nome del richiedente, dalla menzione delle pagine della parte analitica riservate alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

Art. 35.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica registrata nella parte generale, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 31 e nel primo comma dell'art. 32 del codice.

Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero di ordine e deve contenere l'indicazione della data in cui è fatta, del soggetto che l'ha richiesta, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art. 36.

Per ottenere la iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto reale, è sufficiente la esibizione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 37.

Per ottenere la iscrizione dei fatti indicati nell'art. 32 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 38.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione.

Art. 39.

L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.

Per le iscrizioni previste nell'art. 31 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto reale di riconoscimento nella *Gazzetta Ufficiale* e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 32, il termine decorre per i provvedimenti dell'autorità dalla data della loro comunicazione; per le deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Se però trattasi di deliberazioni soggette ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.

R. R., n. 4. — L'art. 39 stabilisce il termine entro il quale gli amministratori o i liquidatori devono adempiere l'obbligo della registrazione per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 33 del codice. Per determinare il *dies a quo* di tale termine, che, in linea generale, è di quindici giorni, era necessario distinguere varie ipotesi. Per la iscrizione del riconoscimento e degli elementi indicati nell'art. 31 del codice, il termine deve decorrere dal giorno in cui il decreto di riconoscimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o in cui il provvedimento prefettizio (nel caso di riconoscimento delegato) è stato comunicato a chi ne ha fatto istanza. Bisognava però prevedere la ipotesi in cui la istanza per il riconoscimento fosse stata fatta da persone diverse dagli amministratori e questi fossero nominati dopo la concessione del riconoscimento. In tal caso l'art. 39, terzo comma, fa decorrere il termine dal giorno in cui tali amministratori hanno accettato la nomina. Per la iscrizione di atti successivi, l'articolo 39, ultimo comma, considera le varie possibili ipotesi (provvedimento dell'autorità governativa, deliberazione dell'ente o dei suoi organi, deliberazioni per cui è necessaria l'approvazione), determinando per ognuna di esse il *dies a quo*.

Art. 40.

La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 31 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 31 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.

R. R., n. 4. — Nell'art. 40 ho fissato la regola che, a parte gli amministratori che hanno l'obbligo della registrazione, anche le persone eventualmente diverse da questi, che hanno chiesto il riconoscimento, possono chiedere la registrazione della persona giuridica, e nel capoverso ho individuato nel pubblico ministero il soggetto che può disporre la registrazione di ufficio prevista nell'art. 31 del codice.

Art. 41.

Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 42.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

CAPO II.**DEL TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.****Art. 43.**

Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

In mancanza di tale prova ai terzi di buona fede non può essere opposto il trasferimento.

Quando la persona, che aveva nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, trasferisce questa in altro luogo, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se la persona non ha fatto una diversa dichiarazione nel momento in cui ha denunziato il trasferimento della residenza.

R. R., n. 5. — E' noto che l'art. 17 del codice del 1865, regolando la materia del trasferimento del domicilio, introduceva una commistione fra il concetto di domicilio e quello di residenza, la quale contrastava con il presupposto della loro reciproca autonomia. Tenendo conto delle controversie dottrinali che si erano avute sotto l'impero di quella norma, il nuovo codice, pur mantenendo inalterati i concetti di domicilio e di residenza, non si è occupato della materia relativa al trasferimento dell'uno o dell'altra, perchè è sembrato più conveniente

lasciarne il regolamento alle norme d'attuazione. Va osservato che in astratto il problema del trasferimento del domicilio e della residenza non presenterebbe gravi difficoltà, perchè esso dipende non già da una manifestazione di volontà del soggetto, bensì dall'obiettivo verificarsi di un determinato stato di fatto. Ma in pratica è necessario tener presente che il problema della prova del trasferimento del domicilio e della residenza ha per i terzi notevole importanza, perchè la loro buona fede potrebbe essere sorpresa da trasferimenti che facilmente resterebbero occulti, in difetto di un adeguato sistema di pubblicità assai difficile ad organizzarsi. Dal punto di vista legislativo poteva dunque essere opportuno un regolamento di questa materia allo scopo di raggiungere questa limitata finalità: rendere inopponibile ai terzi di buona fede un trasferimento di residenza o di domicilio, se esso non è accompagnato da una dichiarazione del soggetto resa pubblica. In questi termini il problema è stato risolto per la residenza dall'art. 43, col sistema della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale. Per il trasferimento del domicilio non poteva seguirsi il medesimo sistema, dato che manca legislativamente il mezzo tecnico per predisporre un sistema di pubblicità. Ho creduto perciò di provvedere alla ipotesi, che è praticamente più frequente, in cui una persona abbia nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, disponendo che, ove quest'ultima venga trasferita in guisa che il trasferimento sia opponibile ai terzi, si intende, sempre nei confronti dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio. Questa presunzione legale, per vero corrispondente alla maggior parte dei casi, può essere distrutta solo se la persona, quando denuncia il trasferimento della residenza, espressamente dichiara di conservare il domicilio preesistente. Non vi è dubbio che tale disposizione non è una logica conseguenza del concetto di domicilio, ma non bisogna d'altra parte dimenticare che essa ha una funzione meramente probatoria e non sostanziale e tende solo ad agevolare la condizione dei terzi di buona fede.

Del resto in questa materia, di fronte agli inconvenienti che possono derivare dalla rigorosa e conseguenziale applicazione dei principi, può essere opportuno ricorrere a quel moderato arbitrio del legislatore che è insito necessariamente in ogni presunzione di legge.

CAPO III.

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Art. 44.

I provvedimenti indicati nell'art. 45 del codice sono pronunziati dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

R. R., n. 6. — Il capo terzo contiene una serie di norme di carattere esclusivamente processuale, le quali sono destinate ad essere in prosieguo di tempo assorbite nel nuovo codice di procedura civile. Attualmente tuttavia, di fronte al nuovo regolamento dell'assenza e al nuovo istituto della dichiarazione di morte, era assolutamente necessario elaborare un congegno processuale rapido ed efficace, svincolato dalla farraginosa lentezza del sistema ancora vigente. A ciò si è provveduto con le norme degli art. 44-58 i quali disciplinano in maniera completa la forma che devono assumere i provvedimenti del tribunale indicati nell'art. 45 del codice (art. 44), la forma in cui si propone la istanza per la dichiarazione di assenza e gli elementi che essa deve contenere (art. 45), le modalità dell'istruttoria e del provvedimento che dichiara l'assenza (art. 46-47),

le forme della domanda diretta all'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e del relativo provvedimento (art. 48), le forme e gli elementi della istanza per dichiarazione di morte presunta (art. 50), della relativa istruttoria e del relativo provvedimento (art. 51-53), il termine per proporre appello contro le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta e le forme di tale giudizio di secondo grado (art. 54); la necessità dell'intervento del pubblico ministero (art. 55) e infine le forme di pubblicità a cui deve essere sottoposta la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta (art. 56-58).

Art. 45.

La istanza per la dichiarazione di assenza si propone con ricorso al tribunale.

Nel ricorso devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domanda e devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e del suo procuratore o rappresentante legale, se esistono.

Art. 46.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione, davanti a sé o davanti a un giudice delegato, del richiedente, delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e degli altri interessati che ritiene opportuno sentire.

Il decreto è notificato a cura del richiedente alle dette persone, e la notificazione vale citazione a comparire. Devono essere rispettati i termini indicati negli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile, salvo che non siano stati abbreviati in conformità dell'art. 154 dello stesso codice. Il presidente del tribunale può ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero.

Le parti devono comparire personalmente, ma possono farsi assistere da un procuratore legale.

Art. 47.

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga le persone comparse sulle circostanze allegate dal richiedente e su ogni altra che appare opportuna.

Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio che decide con sentenza in camera di consiglio.

Il tribunale, prima di emanare la sentenza, può ordinare che siano assunte ulteriori informazioni nella forma e coi mezzi che ritiene più opportuni, e che siano sentite altre persone interessate.

In questo ultimo caso il decreto è comunicato per estratto all'attore, ed è notificato da questo, nelle forme e nei termini stabiliti nell'articolo precedente, alle persone che devono essere sentite.

All'interrogatorio possono assistere le persone indicate nell'articolo precedente.

Art. 48.

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente quando sono proposte dagli eredi legittimi.

Se le domande sono proposte da altri interessati, si fa luogo a giudizio nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento, col quale autorizza l'immissione nel possesso temporaneo, il tribunale determina la cauzione e il modo di prestarla o stabilisce le altre cautele previste nell'ultimo comma dell'art. 47 del codice e dà le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate a favore dell'assente, a norma dell'art. 50 del codice.

Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con il beneficio d'inventario.

Art. 49.

Le persone indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 47 e il coniuge nell'ipotesi dell'art. 48 del codice, se nel giudizio in cui è pronunziata la immissione temporanea nei beni dell'assente non chiedono di essere ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o di essere temporaneamente liberati dalle obbligazioni, possono proporre tali domande nelle forme ordinarie in contraddittorio degli eredi immessi nel possesso temporaneo.

Art. 50.

La istanza per la dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso al tribunale.

Il ricorso deve contenere la esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda e la indicazione del nome, del cognome e della residenza dei presunti successori legittimi, del procuratore o del rappresentante legale, se esistono, e di tutte le altre persone che, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obblighi per effetto della morte dello scomparso.

Art. 51.

Il presidente ordina con decreto che l'istanza, nel termine che egli fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in uno o più giornali, con

invito a chiunque ha notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultima residenza all'estero, l'inserzione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di sua ultima residenza.

Se le inserzioni non sono eseguite, a cura del richiedente, entro il termine stabilito, la istanza s'intende abbandonata. Essa può essere in qualunque momento riproposta.

Art. 52.

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente o di un altro interessato che si rende parte diligente, fissa con decreto un giorno per la comparizione, davanti a sé o a un giudice da lui delegato, del richiedente, delle persone indicate nella domanda, e di ogni altro interessato che ne ha fatto istanza o che si ritiene opportuno sentire. Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere notificato a cura del richiedente, nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire. Devono essere osservati i termini stabiliti dagli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile, salva l'abbreviazione consentita dall'art. 154 dello stesso codice.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il presidente o il giudice delegato assume dalle persone comparse le informazioni del caso e le sente nelle loro osservazioni; può, qualora lo creda opportuno, assumere direttamente ulteriori informazioni, ordinare la citazione di altre persone interessate, e disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio.

Art. 53.

Compiuta l'istruttoria indicata nell'articolo precedente, il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in camera di consiglio e il tribunale, qualora non creda di ordinare una ulteriore istruttoria, decide sull'istanza con sentenza.

Art. 54.

Il termine per proporre appello contro la sentenza che accoglie la domanda per dichiarazione di assenza o di morte presunta decorre dal giorno dell'ultima inserzione prevista nell'art. 56 del presente decreto.

Gli interessati che non sono stati chiamati a comparire nel giudizio possono fare in ogni tempo opposizione di terzo contro la sentenza.

I giudizi di impugnazione contro la sentenza che accoglie o rigetta la domanda di dichiarazione di assenza o di morte presunta si svolgono nelle forme ordinarie.

Il primo comma dell'articolo, mentre stabilisce che il termine per proporre appello contro la sentenza dichiarativa di assenza o di morte presunta decorre dal giorno dell'ultima inserzione prevista nell'art. 56, nulla dispone circa la decorrenza del termine d'appello contro la sentenza di rigetto. Pertanto è da ritenersi che in ordine a quest'ultima sentenza la decorrenza s'inizi con la notificazione, giusta le regole generali.

In ogni caso il giudizio d'impugnazione si svolge nelle forme ordinarie, il che val quanto dire che esso deve essere istituito mediante atto di citazione e segue le regole generali sul giudizio di cognizione.

Art. 55.

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza o di morte presunta deve essere sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 56.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in uno o più giornali del Regno da indicarsi nella sentenza, previa affissione per intero nella sala del tribunale.

Se la persona di cui si è dichiarata l'assenza o la morte presunta ebbe la sua ultima residenza all'estero, la inserzione deve essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultima residenza, indicato nella sentenza.

La inserzione può essere eseguita da qualunque interessato chiamato nel giudizio. Essa tiene le veci a tutti gli effetti della notificazione.

Le stesse forme si osservano per la sentenza pronunziata nel giudizio di impugnazione.

Art. 57.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non è eseguibile se non è passata in giudicato e se non sono state eseguite l'affissione e tutte le inserzioni prescritte.

A tal uopo la parte interessata deve esibire la *Gazzetta Ufficiale* e i giornali che pubblicarono l'estratto della sentenza al cancelliere dell'Autorità giudiziaria che emise la sentenza, il quale ne fa annotazione sull'originale. L'annotazione è riprodotta nelle copie che vengono successivamente rilasciate.

Per tali sentenze non può essere ordinata la provvisoria esecuzione.

R. R., n. 6. — Va rilevato che, per le sentenze in questione, la inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nei giornali indicati nella sentenza tiene luogo di notificazione e che tali sentenze possono essere eseguite solo quando sono passate in cosa giudicata, principio questo che trova la sua giustificazione nelle gravi conseguenze, di natura personale e patrimoniale, che tali sentenze possono produrre.

Art. 58.

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficio dello stato civile competente, il quale lo trascrive nei registri degli atti di morte e l'annota in margine all'atto di nascita e a quello di matrimonio.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.

R. R., n. 7. — Il capo quarto contiene alcune norme processuali relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, che trovano in questa sede la loro provvisoria sistemazione.

Art. 59.

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare prevista nell'art. 172 e nell'art. 174, secondo comma, del codice è disposta con decreto del tribunale in camera di consiglio, sentito l'amministratore del quale si chiede la sostituzione.

La istanza per la sostituzione può essere fatta dall'altro coniuge nell'ipotesi dell'art. 172 dai figli maggiorenni o emancipati nell'ipotesi dell'art. 174, e in ogni caso dal pubblico ministero e da un prossimo parente di uno dei coniugi.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo, nella forma prevista nell'art. 781 del codice di procedura civile, dal richiedente e anche dall'amministratore quando ne è stata ordinata la sostituzione.

La nomina dell'amministratore nel caso previsto dall'art. 174, ultimo comma, del codice è fatta con decreto del tribunale in camera di consiglio su istanza di un prossimo parente o del pubblico ministero e sentiti, se il tribunale lo ritiene opportuno, i figli minori.

R. R., n. 7. — L'art. 59 estende all'ipotesi in cui si chieda la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare le forme della volontaria giurisdizione, opportunamente completando le norme del vigente codice di procedura coll'ammettere la possibilità del reclamo contro il provvedimento di sostituzione da parte dell'amministratore sostituito. E' inoltre regolata in questo articolo la legittimazione attiva, sia per quanto riguarda la sostituzione, sia per quanto riguarda la nomina dell'amministratore nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 174 del codice.

Questo articolo detta delle norme processuali per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare durante il matrimonio (art. 172 del codice), e per la nomina di detto amministratore dopo lo scioglimento del matrimonio, qualora il maggiore dei figli, cui spetterebbe l'amministrazione non sia ritenuto idoneo (art. 174, 2° comma), ovvero qualora nessuno dei figli abbia raggiunto la maggiore età o sia emancipato (art. 174, 3° comma).

Si segue la procedura stabilita per la volontaria giurisdizione, e cioè la decisione è presa dal tribunale in camera di consiglio (art. 778 del codice di procedura civile) e contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla corte di appello, a norma dell'art. 781 dello stesso codice di procedura.

Il reclamo è ammesso, sia quando la domanda di sostituzione venga respinta, ed in tal caso sarà proposto dal richiedente, sia quando la domanda venga accolta, ad istanza dell'amministratore di cui è stata ordinata la sostituzione.

Evidentemente nell'ipotesi in cui venga nominato un altro amministratore in luogo del maggiore dei figli, non ritenuto idoneo, a questo spetta la facoltà di reclamo avverso il provvedimento del tribunale.

Nessun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria superiore è ammesso nel caso di nomina dell'amministratore dopo lo scioglimento del matrimonio per mancanza di figli maggiorenni o emancipati, non essendovi in tale ipotesi alcun interessato a reclamare.

Il reclamo non sospende mai l'esecutorietà del provvedimento del tribunale, secondo il principio generale per cui i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono immediatamente eseguibili.

In questi provvedimenti, a norma del successivo articolo 60, deve sempre essere sentito il pubblico ministero.

Per quanto l'articolo non contenga un'espressa disposizione al riguardo, è da ritenere che il reclamo da parte dell'amministratore, del quale è stata ordinata la sostituzione, deve essere proposto prima che il provvedimento abbia esecuzione, e ciò sia perchè sarebbe illogico ammettere un reclamo da parte di chi abbia prestato acquiescenza al provvedimento dandovi esecuzione, e sia per il criterio analogico che si può desumere dall'ultimo comma dell'articolo 79.

Art. 60.

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il patrimonio familiare e la dote.

R. R., n. 7. — L'art. 60 richiede molto opportunamente l'intervento del pubblico ministero per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti sia la dote sia il patrimonio familiare.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione per i quali, a norma di quest'articolo, deve sempre essere sentito il pubblico ministero sono i seguenti: l'alienazione del patrimonio familiare, prevista dall'art. 168 del codice; la sostituzione del coniuge o del figlio amministratore del patrimonio familiare prevista dagli articoli 172 e 174; l'autorizzazione della moglie ad amministrare la dote in caso di impedimento del marito (art. 183); l'alienazione della dote (art. 185 e 206); il reimpiego del prezzo dei beni dotali venduti (art. 187); l'autorizzazione a riconsegnare la dote al marito quando venga a cessare la separazione della dote stessa (art. 207).

Nel silenzio del codice e delle disposizioni di attuazione è da ritenere, conformemente ai principi, che i provvedimenti previsti nel capoverso dell'art. 184 del codice costituiscano materia di giurisdizione contenziosa.

Art. 61.

Nei casi previsti negli articoli 183 e 220 del codice il tribunale in camera di consiglio provvede con decreto su istanza della moglie e sentito il pubblico ministero.

R. R., n. 7. — L'art. 61 estende le forme della volontaria giurisdizione anche alle ipotesi previste, per la prima volta, dal nuovo codice, nelle quali la moglie può chiedere di essere sostituita al marito nell'amministrazione della dote e della comunione, quando il marito si è allontanato o è altrimenti impedito.

L'articolo si riferisce ai casi in cui, per lontananza o altro impedimento del marito, l'amministrazione della dote o della comunione viene affidata alla moglie.

Sono applicabili, anche per queste procedure, le forme della volontaria giurisdizione e si deve sentire il pubblico ministero. L'intervento di quest'organo, che era prescritto già dall'art. 60, per l'ipotesi della dote, viene anche richiesto nel caso della comunione dei beni.

CAPO V.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FILIAZIONE.

Art. 62.

Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 250 del codice, la domanda per ottenere il decreto reale deve essere preceduta dalla dichiarazione del genitore resa davanti ad un notaio di volere riconoscere il figlio.

La domanda diretta al Ministro di grazia e giustizia deve essere presentata al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto il genitore ha la sua residenza, e deve essere accompagnata da una copia autentica della dichiarazione di cui al primo comma e dai documenti necessari per dimostrare lo stato di famiglia del richiedente.

Il procuratore generale interroga i figli legittimi e legittimati del richiedente e, assunte le opportune informazioni, trasmette la domanda con il suo parere al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, ne fa relazione al Re.

Il decreto reale che ammette il riconoscimento deve menzionare gli estremi della dichiarazione di riconoscimento di cui al primo comma di questo articolo, e deve essere di ufficio comunicato in copia al procuratore del Re che ne cura l'annotazione nei registri dello stato civile. Della emissione del decreto è data notizia al richiedente.

Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 250 la istanza deve essere accompagnata dalla copia autentica del testamento nel quale è contenuta la dichiarazione di riconoscimento.

R. R., n. 8. — Merita di essere segnalata la disposizione dell'art. 62 che disciplina la procedura da seguire per la concessione del decreto reale che, ai sensi del terzo comma dell'art. 250 del codice, è necessario per il riconoscimento dei figli adulterini, quando il genitore abbia figli legittimi o legittimati per effetto del matrimonio sciolto od annullato.

Il terzo comma dell'articolo prescrive, in conformità all'art. 250 del codice, che il procuratore generale deve interrogare i figli legittimi e legittimati del richiedente.

Se non esistono figli legittimi, ma loro discendenti legittimi, è ovvio che questi saranno di regola interrogati, poichè potranno dare le opportune informazioni che il procuratore generale deve assumere.

Art. 63.

Sulla domanda di legittimazione e di adozione di minori di età provvede la sezione di corte di appello per i minorenni.

Per la domanda di revoca dell'adozione è competente il tribunale per i minorenni, se l'adottato è minorenni.

R. R., n. 8. — L'art. 63, in armonia ai criteri che hanno ispirato il R. decreto-legge 20 luglio 1934 (convertito in legge 27 marzo 1935, n. 835) sui tribunali per i minorenni, devolve la competenza per l'adozione dei minori di età (resa possibile senza limiti di età dal nuovo codice) e per la legittimazione dei minori alla sezione di corte di appello per i minorenni.

E' da rilevare in ordine al secondo comma che la revoca dell'adozione costituisce in ogni caso materia di giurisdizione contenziosa.

Art. 64.

Al procedimento in materia di legittimazione davanti la corte di appello o la corte di cassazione si applicano le disposizioni degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Il cancelliere della corte di cassazione richiama d'ufficio gli atti dalla corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti menzionati nel secondo comma dell'art. 779 del codice di procedura civile.

Art. 65.

Le iscrizioni nei registri previsti negli articoli 286 e 312 del codice si eseguono senza spese.

La iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata in margine alla iscrizione del decreto di adozione.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI DI ETÀ, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI.

R. R., n. 9. — In relazione alle notevoli modificazioni che il nuovo codice ha apportato al regime giuridico degli incapaci, culminanti nel nuovo ordinamento delle tutele, il capo sesto delle norme di attuazione contiene parecchie disposizioni, che sono necessarie al funzionamento dei nuovi istituti.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 66.

I provvedimenti contemplati negli articoli 317 e 357 del codice sono di competenza del presidente del tribunale per i minorenni o, in caso di reclamo, del presidente della sezione di corte di appello per i minorenni.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 258, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 369 del codice e dall'art. 106 del presente decreto.

Negli altri casi contemplati dal codice i provvedimenti relativi ai minori di età sono di competenza del tribunale ordinario.

In ogni caso il tribunale provvede sentito il pubblico ministero e sono applicabili le disposizioni degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Nei casi indicati in questo articolo il reclamo può essere proposto anche dal pubblico ministero e dal genitore esercente la patria potestà, se il provvedimento è stato emesso a suo carico.

R. R., n. 9. — La sezione prima di questo capo risolve anzitutto con le disposizioni degli art. 66, 68, 69, 70, 71 il problema della ripartizione della competenza fra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, in relazione ai provvedimenti per i quali, per la cura degli interessi dei minori, il codice richiede nei titoli nono e decimo l'intervento del tribunale. Il criterio in base al quale si è proceduto a tale ripartizione è sostanzialmente identico a quello che ha ispirato la legge sui tribunali per i minorenni. Si sono cioè devoluti alla competenza del tribunale ordinario i provvedimenti precipuamente inerenti agli interessi patrimoniali del minore, e alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti inerenti alla persona e agli interessi morali del minore. Risulta tuttavia dall'art. 66 che la regola generale è data dalla competenza del tribunale ordinario, mentre i casi in cui deve intervenire il tribunale per i minorenni sono tassativamente indicati nello stesso art. 66 e negli articoli successivi. Lo stesso art. 66 e il successivo art. 67 stabiliscono le forme che dovranno essere seguite per i provvedimenti da emanarsi nell'interesse dei minori, facendo richiamo alle norme che regolano il procedimento di volontaria giurisdizione, e determinano i soggetti che possono proporre reclamo. Interessante è la regola per cui al pubblico ministero è riconosciuta la legittimazione attiva al reclamo contro il provvedimento del tribunale in tutti i casi previsti dall'art. 66, in armonia col sempre più accentuato orientamento pubblicistico di tutti gli istituti diretti alla protezione degli incapaci. Infine, in considerazione del fatto che alcuni fra i provvedimenti indicati nell'art. 66, sia pure emanati in sede di volontaria giurisdizione, possono importare sanzioni a carico del genitore esercente la patria potestà, ho espressamente attribuito a quest'ultimo il diritto di reclamare.

Come risulta da molti degli articoli del codice qui richiamati e dalla disposizione del quarto comma di questo articolo, la procedura da seguire

per l'emaneazione dei provvedimenti relativi ai minori è quella della volontaria giurisdizione. Il provvedimento, quindi, assume sempre la forma di decreto, anche nei casi in cui potrebbe ravvisarsi un conflitto d'interessi fra la persona che promuove l'istanza e quella contro la quale il provvedimento si adotta (es. decadenza dalla patria potestà, rimozione dall'amministrazione ecc.). In questi casi è tuttavia da ricordare che il secondo comma dell'art. 334 del codice fa obbligo al tribunale di sentire il genitore quando sia chiesto un provvedimento contro di lui. D'altro canto l'interesse del genitore è ulteriormente garantito dalla facoltà di reclamo che gli è concessa dall'ultimo comma dell'articolo. Sembra ovvio che il reclamo non abbia effetto sospensivo, come si desume dai principi generali e come è confermato dalla particolare disciplina che l'art. 70 detta per la ipotesi di emancipazione concessa senza il consenso dei genitori, stabilendo espressamente che in questo caso il reclamo ha effetto sospensivo.

Il testo del quarto comma dell'articolo chiarisce manifestamente che l'obbligo di sentire il pubblico ministero sussiste soltanto nei casi preveduti nel secondo e terzo comma, e cioè nei casi di provvedimenti da adottarsi dal collegio. I provvedimenti, invece, previsti nel primo comma dell'articolo, concernenti le istanze di collocamento del minore in un istituto di correzione presentato dal padre o dal tutore, sono adottati dal presidente del tribunale senza obbligo di sentire il pubblico ministero. Questo risulta già dal testo degli articoli 317 e 357 del codice che fanno obbligo di sentire il pubblico ministero soltanto al presidente della corte di appello quando conosca del provvedimento in seguito a reclamo. E sembra opportuno avere sciolti i dubbi a cui poteva dar luogo l'art. 223 cod. 1865, trattandosi di un provvedimento di intuitiva urgenza, che può essere emanato anche su richiesta verbale, e per il quale, quindi, ogni formalismo può essere dannoso.

Art. 67.

In tutti i casi preveduti nell'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può assumere opportune informazioni anche a mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se devono essere sentite determinate persone, queste sono citate con biglietto della cancelleria redatto senza formalità e notificato dall'ufficio giudiziario.

Se la legge richiede il parere preventivo del giudice tutelare, il ricorrente deve unire al ricorso il parere medesimo. Se non è presentato, può essere d'ufficio richiesto dal presidente del tribunale.

Nei riguardi dell'ultimo comma è da ricordare che il parere del giudice tutelare è necessario, per l'articolo 373 del codice, quando il tutore chieda al tribunale l'autorizzazione a compiere alcuno degli atti ivi indicati, e per l'art. 392 quando l'autorizzazione per gli stessi atti sia chiesta nell'interesse del minore emancipato.

Per il richiamo contenuto nel primo comma dell'articolo 419, il parere del giudice tutelare è altresì richiesto quando l'autorizzazione sia domandata dal tutore (anche provvisorio) dell'interdetto, o dal curatore dell'inabilitato.

Art. 68.

L'omologazione prevista negli articoli 403 e 408 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.

Art. 69.

La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 70.

Se nel caso previsto nell'art. 389, primo comma, del codice il giudice tutelare rifiuta di concedere la emancipazione, il genitore, il tutore, o anche lo stesso minore possono reclamare al tribunale per i minorenni, il quale delibera sentito il pubblico ministero.

Nel caso previsto nell'art. 389, secondo comma, se la emancipazione è accordata senza il consenso dei genitori, il provvedimento del giudice tutelare è comunicato di ufficio ai genitori medesimi e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

I genitori e il pubblico ministero entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione possono reclamare al tribunale per i minorenni.

Il reclamo ha effetto sospensivo.

La comunicazione all'ufficiale dello stato civile prevista nell'art. 397 del codice non può essere fatta prima che sia decorso il termine per il reclamo o prima che questo sia rigettato.

R. R., n. 9. — Il regolamento dell'emancipazione del minore, ispirato nel nuovo codice a maggiore larghezza verso il minore stesso, imponeva una disciplina accurata dei reclami che contro i provvedimenti positivi o negativi del giudice tutelare possono essere proposti. L'art. 70 provvede appunto a tale esigenza, ammettendo anzitutto il reclamo al tribunale per i minorenni contro il provvedimento del giudice tutelare che rifiuta l'emancipazione, da parte di tutti coloro che possono fare istanza per la concessione della emancipazione (quindi anche del minore), e riconoscendo inoltre il diritto di reclamare contro il provvedimento che concede la emancipazione al pubblico ministero e ai genitori quando la emancipazione sia avvenuta, secondo l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 389, comma secondo, del codice, senza il loro consenso. Data la gravità di tale ipotesi, ho ritenuto opportuno attribuire in questo caso al reclamo effetto sospensivo, anche per evitare che il minore acquisti una capacità claudicante, destinata a scomparire in caso di accoglimento del reclamo. Dato l'effetto sospensivo, era però necessario stabilire sia l'obbligo di comunicazione del provvedimento di emancipazione ai genitori e al pubblico ministero (art. 70, secondo comma) sia il termine entro il quale è proponibile il reclamo (art. 70, terzo comma). Criteri analoghi ho seguito per i reclami del minore contro il provvedimento che revoca la emancipazione, ammettendo tuttavia, per ovvie considerazioni, che il giudice tutelare possa, quando concorranو ragioni di urgenza, dichiarare immediatamente esecutivo il provvedimento di revoca della emancipazione.

Art. 71.

Contro il provvedimento del giudice tutelare che revoca la emancipazione il minore può reclamare al tribunale per i minorenni entro dieci giorni dalla comunicazione che gli viene fatta d'ufficio.

Prima che il termine per reclamare sia trascorso o prima che il reclamo sia stato rigettato, il provvedimento non produce effetti, salvo che il giudice tutelare, per ragioni di urgenza, lo dichiari immediatamente esecutivo.

La formula generale del secondo comma «il provvedimento non produce effetto» comprende evidentemente in sé anche il divieto (espressamente fatto nell'ultimo comma dell'articolo precedente) di darne comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore a norma dell'articolo 397 del codice. E' anche ovvio che nell'ipotesi che il giudice tutelare dichiari il provvedimento di revoca immediatamente esecutivo, la comunicazione all'ufficiale dello stato civile va fatta subito perchè dai pubblici registri risulti il mutamento di capacità del minore.

Occorre appena rilevare che la disposizione di questo articolo 71 viene a chiarire il significato della espressione «dal giorno della revoca il minore rientra sotto la patria potestà ecc.», usata nel capoverso dell'art. 396 del codice, nel senso che per giorno della revoca deve intendersi quello nel quale il provvedimento di revoca diventa definitivo.

Art. 72.

Quando, nell'ipotesi prevista nell'art. 374, primo comma, del codice, il tribunale delibera che la vendita debba farsi ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni sulla vendita dei beni dei minori contenute nel codice di procedura civile.

Le disposizioni del codice di procedura civile sulla vendita dei beni dei minori sono contenute negli articoli 816 a 835. Sembra, peraltro, che le norme date da questi articoli per la determinazione, a mezzo di perizia, del prezzo base degli incanti non debbano essere seguite dal tribunale, dal momento che l'art. 374 del codice demanda al tribunale la determinazione del prezzo minimo nello stesso provvedimento col quale autorizza la vendita.

Certo il tribunale prima di concedere l'autorizzazione può chiedere una perizia, ma non si deve escludere che possa prescindere da questo accertamento tecnico quando, specialmente per beni di lieve entità, possa desumerne aliunde il valore.

Art. 73.

Sulla domanda di interdizione o di inabilitazione proposta nelle forme dell'art. 836 del codice di procedura civile, il tribunale, se non rigetta senz'altro la domanda, prima di ordinare l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, può sentire i parenti prossimi dello stesso, provvedendovi con le modalità stabilite dall'art. 67 del presente decreto.

R. R., n. 9. — L'art. 73, che autorizza il tribunale a sentire i parenti prossimi prima di ordinare l'esame dell'interdicendo, è coordinato alla abolizione del consiglio di famiglia che, secondo l'art. 837 c. p. c., doveva essere convocato per le sue deliberazioni allorchè veniva proposta una domanda d'interdizione.

Art. 74.

I provvedimenti indicati nell'art. 418 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 423 del codice stesso devono essere trasmessi

in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunciati.

Sezione II. — DEL GIUDICE TUTELARE.

R. R., n. 10. — La sezione seconda si occupa specificamente dell'organizzazione e del funzionamento del giudice tutelare e dei controlli che possono essere esercitati sull'attività di questo nuovo organo, nel quale sono concentrate tutte le funzioni attualmente esplicate dal consiglio di famiglia e molte delle funzioni attribuite ad altri organi giudiziari per la protezione degli incapaci.

Le norme che sono state a tal uopo predisposte si ispirano alla esigenza di permettere a questo nuovo organo un funzionamento agile, tempestivo ed efficace, di evitare quindi intralci procedurali, di dispensare dall'osservanza di eccessive formalità che potrebbero paralizzare il suo intervento. A tali fini si è stabilito che le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un magistrato addetto alla pretura che sarà designato dal presidente del tribunale (art. 75), il che permetterà la possibilità di contatti immediati fra il minore e i suoi rappresentanti e il giudice. Si è inoltre disposto (art. 76) che il giudice tutelare intervenga con la forma semplice del decreto, sia di propria iniziativa sia sulla istanza che, nei casi urgenti, può essere anche verbale, degli interessati. Infine il giudice tutelare è investito di poteri di accertamento e di controllo (articoli 77-78), che può esercitare nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni e senza sottostare a formalità di procedura.

Art. 75.

Sino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un magistrato addetto alla pretura designato dal presidente del tribunale.

Art. 76.

I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 77.

Il giudice tutelare prima di provvedere può assumere le informazioni che ritiene opportune.

Egli, se deve sentire determinate persone, provvede a farle comparire mediante biglietti della cancelleria, redatti senza formalità e consegnati agli interessati a cura dell'ufficiale giudiziario.

Art. 78.

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento, nelle forme dell'articolo precedente, il tutore, il protutore e il curatore allo scopo

di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Art. 79.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare può proporsi reclamo al tribunale, il quale decide sentito il pubblico ministero e osservate le norme degli articoli 779, 780 e 781 del codice di procedura civile.

Il pubblico ministero può proporre reclamo contro qualsiasi provvedimento del giudice tutelare.

Quando il provvedimento del giudice tutelare è emesso a carico di una determinata persona, questa può proporre reclamo.

Il giudice tutelare, oltre che nei casi previsti nell'art. 334, ultimo comma, del codice e nell'art. 70, secondo comma, del presente decreto, deve informare il pubblico ministero dei provvedimenti adottati nei casi previsti negli articoli 318, 344, 369, 372, 384, 392 e 393 del codice.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice tutelare può essere proposto in qualunque momento prima che il provvedimento sia stato eseguito.

R. R., n. 10. — Il controllo sull'attività del giudice tutelare è assicurato (art. 79), non solo dalla possibilità di reclamo che hanno i richiedenti ed eventualmente gli interessati, a carico dei quali un determinato provvedimento è stato emanato, ma anche dalla facoltà di reclamo che spetta in generale al pubblico ministero, al quale inoltre il giudice tutelare deve dare comunicazione dei provvedimenti più importanti relativi alla cura degli interessi morali e patrimoniali del minore, che sono tassativamente indicati nell'art. 79. Anche le forme per la proposizione e la decisione dei reclami sono ispirate alle già segnalate esigenze di rapidità e di snellezza, dato che l'art. 79 richiama le forme semplici della volontaria giurisdizione e ammette che il reclamo può essere proposto in qualunque momento, sino a che il provvedimento non sia stato eseguito. Il reclamo non ha effetto sospensivo, a meno che il presidente del tribunale non ritenga opportuno, secondo le esigenze del caso concreto, sospendere, durante le more della decisione, la esecuzione del provvedimento impugnato (art. 80, terzo comma).

Art. 80.

La competenza a decidere del reclamo spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 318, 319, 370, 371, 372, 374, secondo comma, 384, 392 e 393 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Quando il reclamo è stato proposto, il presidente del tribunale può sospendere in via di urgenza sino alla decisione del reclamo la esecuzione del provvedimento impugnato.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 384, quarto comma, l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

R. R., n. 10. — Anche per i reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare si presentava il problema della ripartizione della competenza fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni. Qui la regola generale è data dalla competenza di quest'ultimo (art. 80, comma secondo), fatti salvi i casi indicati nel primo comma dell'art. 80, i quali si riferiscono a provvedimenti del giudice tutelare in materia patrimoniale. Questa ripartizione di competenza può dar luogo a qualche inconveniente, come nel caso in cui si voglia impugnare un provvedimento del giudice tutelare in cui siano contenute statuizioni diverse, delle quali alcune soggette al controllo del tribunale ordinario, altre al controllo del tribunale per i minorenni. Ma tale inconveniente che poi si traduce nella necessità di un duplice reclamo, non poteva essere eliminato con la unificazione dei criteri di competenza, perchè, dato il minor decentramento dei tribunali per i minorenni (istituiti solo nelle sedi di corte di appello), si sarebbe verificato l'inconveniente ben più grave di rendere molto spesso disagiata e poco spedita la proposizione del reclamo per i provvedimenti di carattere patrimoniale che sono di gran lunga i più frequenti.

Le forme della volontaria giurisdizione non potevano trovare applicazione nel caso di mancata presentazione del conto o di impugnazione della decisione del giudice tutelare, perchè, come chiaramente si desume dall'art. 384, si tratta di un comune giudizio che deve essere svolto nelle forme ordinarie e seguendo le regole generali della competenza.

Art. 81.

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo undecimo del libro primo del codice.

R. R., n. 10. — E' ispirata alla esigenza di evitare eccessivi oneri al patrimonio del minore la norma di esenzione fiscale posta nell'art. 81.

Questa norma, ispirata al principio dell'altissimo interesse pubblico connesso al regolare svolgimento della tutela, ha portata amplissima, come si rileva dalla sua stessa formulazione generale. Devono pertanto ritenersi esenti da tasse di bollo e di registro non solo i verbali e altri atti che occorra redigere nel corso della tutela (verbale di giuramento del tutore, inventari, rendiconti ecc.) ma anche le istanze al giudice tutelare, i provvedimenti da lui emanati, le istanze di reclamo e le decisioni che su queste adotti il tribunale.

Così in materia di affiliazione l'esenzione fiscale varrà sia per il procedimento di affiliazione come per quello di revoca o di estinzione, compresi gli atti occorrenti per l'omologazione da parte del tribunale e per l'annotazione nei registri dello stato civile.

Art. 82.

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati.

Art. 83.

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

il giorno in cui si aperta la tutela;

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunciato la interdizione, se trattasi di interdetti;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

l'esonerazione e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto definitivo.

R. R., n. 10. — Gli articoli 83, 84, 85, 86 stabiliscono le regole che devono essere osservate nella tenuta dei registri delle tutele e delle curatele, specificando gli elementi che da essi devono risultare e i provvedimenti che vi devono essere annotati. Si viene così ad attuare un adeguato sistema di pubblicità, l'importanza della quale è superfluo lumeggiare.

Art. 84.

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede la emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;

il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

la data del provvedimento che revoca la emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 85.

Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore del Re.

Art. 86.

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 258, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio, per la prescritta annotazione.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

R. R., n. 11. — Il titolo secondo comprende una serie di norme di diritto transitorio, che tendono a risolvere i più notevoli conflitti di norme che possono presentarsi nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione.

Art. 87.

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato già riconosciute devono provvedere nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del codice alla registrazione dell'ente, secondo l'art. 31 del codice stesso, e alla iscrizione degli atti successivi previsti nell'art. 32, quando sono necessari per determinare la situazione attuale della persona giuridica.

Decorso questo termine, gli amministratori incorrono nella responsabilità indicata nell'art. 31 del codice ed è ad essi applicabile la pena stabilita nell'art. 33 del codice stesso.

R. R., n. 11. — L'art. 87 estende le norme del codice sulla registrazione delle persone giuridiche a tutti gli enti esistenti al momento in cui il codice entrerà in vigore. La ragione della estensione è evidente, non potendosi dubitare dell'opportunità che il nuovo regime di pubblicità comprenda tutte le persone giuridiche private. Il termine di un anno concesso agli amministratori per la registrazione è più che sufficiente, sicché ben si spiega che, trascorso tale termine, gli amministratori siano soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 31 e 33 del codice. Si intende che, trascorso il termine, troverà pure applicazione l'art. 32 capoverso del codice, che sancisce l'inopponibilità ai terzi delle deliberazioni e degli atti non trascritti. L'obbligo della registrazione è naturalmente limitato a quegli atti che siano rilevanti per individuare la condizione attuale della persona giuridica, non potendosi evidentemente addossare agli amministratori l'onere di registrare atti ormai definitivamente esauriti e che non possono spiegare più alcuna influenza sul regime attuale dell'ente.

Art. 88.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'articolo 55 del codice.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del codice non può essere dichiarata la morte presunta nelle ipotesi previste nell'art. 55 del codice stesso, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

R. R., n. 12. — L'art. 88 parifica, in via transitoria, gli effetti delle pronunce già avvenute di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente agli effetti della dichiarazione di morte presunta, compreso quindi l'effetto

dello scioglimento del matrimonio. La parificazione è più che giustificata, date le cautele che il codice del 1865 imponeva prima che si desse luogo alla immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, cautele ancora maggiori di quelle richieste ora dal nuovo codice per la dichiarazione di morte presunta. Appunto la maggiore facilità di pervenire alla dichiarazione di morte, consentita dal nuovo codice, mi ha indotto a limitarne l'efficacia anche per un certo periodo di tempo dopo l'entrata in vigore del codice (3 anni) stabilendo nel capoverso dell'art. 88 che, per tale intervallo di tempo, la dichiarazione di morte non può essere ottenuta se non concorrano le condizioni che il vecchio codice richiedeva per la immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente.

Poichè la pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa sotto l'impero del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta, deve ritenersi che il coniuge, a termini dell'art. 63 del nuovo codice, può contrarre matrimonio.

Art. 89.

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine è cominciato a decorrere.

Il capo primo della legge suddetta è abrogato.

R. R., n. 13. — La modificazione che l'art. 89 apporta al capoverso dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è giustificata dal fatto che l'art. 117 del codice ha ridotto da tre mesi (art. 112 del vecchio codice) a un mese il periodo di coabitazione sufficiente a precludere, dopo la revoca dell'interdizione, l'azione di nullità del matrimonio dell'interdetto o dell'interdicendo. Era necessario perciò armonizzare con questo nuovo termine quello posto dall'art. 14 della legge citata (che al primo evidentemente si riferisce), relativo al termine oltre il quale può essere richiesta la trascrizione agli effetti civili del matrimonio dell'interdetto. Se però la revoca dell'interdizione avvenga prima dell'entrata in vigore del codice e sia in corso il termine dei tre mesi dalla coabitazione, la riduzione non si applica per le stesse ragioni che giustificano, come si vedrà subito, l'analoga norma dell'art. 90.

Poichè il contenuto degli art. 1, 2, 3, 4, che costituivano il capo I della legge 27 maggio 1929, è stato trasfuso negli articoli 82, 87, 88 del nuovo codice, ne ho esplicitamente dichiarata l'abrogazione.

Art. 90.

Per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del codice la impugnazione nei casi indicati dagli articoli 116, 117, secondo comma, e 119 del codice stesso, può essere proposta nei maggiori termini fissati dagli articoli 110, 112 e 109 del codice del 1865, se tali termini sono cominciati a decorrere prima della entrata in vigore del codice.

La impugnazione prevista nell'art. 118 del codice può essere proposta per i matrimoni anteriori entro un mese dall'entrata in vigore del codice.

La impugnazione prevista nell'art. 121, primo comma, del codice non può essere proposta per i matrimoni anteriori alla entrata in vigore del

codice dal coniuge impotente, se prima del matrimonio aveva conosciuto la sua impotenza oppure se sono trascorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio.

La impugnazione prevista nell'art. 121, secondo comma, del codice può essere proposta, se il coniuge ha già avuto conoscenza dell'impotenza dell'altro coniuge, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice.

Il termine d'impugnazione previsto nell'art. 115, terzo comma, del codice si applica anche ai matrimoni anteriori e decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente all'entrata in vigore del codice davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei voluti testimoni non si possono più impugnare. Restano salve le azioni proposte prima dell'entrata in vigore del codice.

R. R., n. 14 e 15. — L'art. 90 detta una serie di norme transitorie in materia matrimoniale. Tenendo conto del fatto che i termini per l'impugnazione del matrimonio per difetto di età, per interdizione e mancanza di assenso dei genitori o del tutore, stabiliti dal nuovo codice (un mese), sono più brevi rispetto a quelli stabiliti nelle corrispondenti ipotesi dal codice del 1865 (tre mesi), il primo comma dell'art. 90 stabilisce che, per i matrimoni anteriori, vale il termine maggiore se questo è cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del codice. La norma non è in perfetta armonia coi principi generali di diritto transitorio, ma praticamente trova una esauriente giustificazione, nel fatto che, data la brevità del vecchio termine, sarebbe assai poco opportuno procedere eventualmente ad una sua ulteriore riduzione, quando il termine è già in corso, perchè non si può ragionevolmente presumere che tutti abbiano una rapida e completa conoscenza della legge. Del resto la deroga ai principi non porta alcun inconveniente pratico, essendo destinata ad esaurirsi in uno spazio brevissimo di tempo.

L'art. 118 del codice regola la impugnazione del matrimonio per infermità di mente non seguita da interdizione e dispone che l'azione non può essere proposta dopo un mese dal momento in cui il coniuge infermo ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali. Il codice del 1865 non prevedeva espressamente tale ipotesi, ma tuttavia era da ammettere che la impugnazione del matrimonio fosse sempre possibile. In queste condizioni, mi è sembrato logico subordinare la proponibilità di tale impugnazione all'osservanza di un termine anche per i matrimoni anteriori, imponendo il rispetto del termine stabilito dal nuovo codice.

Il nuovo regolamento dato dal codice alla nullità del matrimonio per impotenza induce a delicati problemi di diritto transitorio che l'articolo 90, terzo e quarto comma, risolve con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) il principio accolto dall'art. 121, primo comma, del codice per l'*impotentia coeundi*, secondo il quale la nullità può essere fatta valere anche dal coniuge impotente, se trova piena giustificazione per i matrimoni contratti sotto l'impero di questa norma, non poteva essere esteso senza limiti ai matrimoni anteriori contratti sotto l'impero del vecchio codice che seguiva un principio diverso (art. 107). D'altra parte non sembrava giusto limitare l'efficacia del nuovo principio esclusivamente ai matrimoni posteriori. Ho ritenuto allora più giusto seguire una via intermedia, estendendo in linea di principio la portata della nuova norma anche ai matrimoni anteriori, ma richiedendo due condizioni che devono cumulativamente concorrere perchè il coniuge impotente possa far valere la nullità del matrimonio, e cioè che egli ignorasse al momento del matrimonio la sua impotenza e non siano trascorsi due anni dalla celebrazione

del matrimonio. Così si raggiunge lo scopo di impedire al coniuge impotente di mettere nel nulla il vincolo matrimoniale, quando vi sia una situazione creata dal fatto proprio o in ogni modo consolidatasi per il decorso di un congruo periodo di tempo;

b) relativamente all'*impotentia generandi*, il comma quarto dell'art. 90, troncando la controversia agitata sotto l'impero del codice del 1865, estende la norma dell'art. 121 secondo comma, che ammette in certi casi l'*impotentia generandi* come causa di nullità del matrimonio, anche ai matrimoni anteriori, e, quanto al termine in cui l'azione può essere proposta, stabilisce, in armonia coi principi generali di diritto transitorio, che esso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice, se il coniuge aveva avuto prima di tale momento notizia dell'impotenza dell'altro coniuge.

Il quinto comma dell'art. 90 si riferisce ai matrimoni anteriori viziati da un impedimento che sarebbe stato dispensabile, e, in considerazione del fatto che l'art. 104 del codice del 1865 non poneva alcun termine alla proponibilità dell'azione di annullamento, dispone che il termine di sei mesi fissato dal nuovo codice si applica anche ai matrimoni anteriori, spostandone naturalmente il *dies a quo* al giorno dell'entrata in vigore del codice.

Infine, di fronte alla diversità di disciplina per i matrimoni celebrati davanti a un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni, fra il codice del 1865 che ammetteva l'azione di annullamento e il nuovo codice che le esclude, l'ultimo comma dell'art. 90 segue, per ragioni ovvie, consistenti principalmente nel favore dovuto al vincolo matrimoniale, la seconda soluzione, facendo salve naturalmente le azioni già eventualmente proposte, e per il rispetto dovuto ai diritti che sono stati legittimamente esercitati.

Art. 91.

Se il matrimonio è stato annullato prima dell'entrata in vigore del codice ed è stata riconosciuta la malafede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 126, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

R. R., n. 16. — L'art. 126 ultimo comma del codice, con una provvida innovazione sul corrispondente art. 116 del codice del 1865, attribuisce ai figli nati da un matrimonio dichiarato nullo, quando si riconosca la mala fede di entrambi i coniugi, la qualità di figli naturali riconosciuti. L'efficacia della norma è automatica e l'effetto acquisitivo dello *status* si produce indipendentemente dalla volontà dei genitori e dalla iniziativa dei figli. Questa innovazione, tendente ad una razionale ed equa protezione dei figli, sui quali non devono cadere le conseguenze della mala fede dei genitori, meritava di essere applicata anche in relazione ai matrimoni annullati prima dell'entrata in vigore del codice.

Ma vi erano due esigenze che si opponevano ad una illimitata estensione della norma: quella di non attribuire senz'altro ai figli uno *status* che essi possono non desiderare affatto, e quella di non sovvertire, specie in ordine ai rapporti patrimoniali, situazioni ormai consolidate o definitivamente esaurite. A queste esigenze si è voluto dare soddisfazione, facendo dipendere l'acquisto della qualità di figli naturali riconosciuti da un loro atto di volontà (domanda giudiziale in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi) e facendo decorrere gli effetti dell'acquisto dello *status* dal giorno della domanda, in maniera che, ad esempio, il figlio non ha alcun diritto a concorrere nella successione dei genitori la quale sia eventualmente già aperta al momento della domanda.

Art. 92.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del codice possono essere costituiti in patrimonio familiare i beni immobili o i titoli di credito che sono stati costituiti in dote, purchè intervenga il consenso di entrambi i coniugi e la omologazione del tribunale e siano osservate le forme stabilite nell'atto di costituzione di dote per la disposizione dei beni dotali.

In questo caso l'amministrazione del patrimonio familiare spetta al marito, salva l'applicazione dell'art. 172 del codice.

R. R., n. 17. — Poichè il nuovo istituto del patrimonio familiare si rivela fecondo di applicazioni pratiche e poichè d'altra parte, in base al principio sempre vigente della immutabilità delle convenzioni matrimoniali, non sarebbe possibile costituire in patrimonio familiare i beni dotali, l'art. 92 permette, in via transitoria e per un periodo di tempo relativamente breve (due anni), che si operi la trasformazione dei beni dotali in patrimonio familiare. Per quanto intrinsecamente tale trasformazione non sia un atto di disposizione dei beni dotali, tuttavia, poichè può darsi che tale trasformazione si risolva in un prolungamento della durata del vincolo (quando il matrimonio si scioglie essendovi ancora figli minori), ho voluto subordinare la trasformazione della dote in patrimonio familiare alle condizioni di sostanza e di forma richieste per l'alienazione dei beni dotali. E' chiaro perciò che se, ad esempio, il bene dotale è costituito dall'usufrutto su un bene di proprietà di un terzo, è necessario anche il consenso di questo. Inoltre per non pregiudicare il diritto che il marito ha sui beni dotali, il capoverso dell'art. 92, in deroga al principio dell'art. 171 del codice, riserva al marito il diritto di amministrare i beni stessi che vengono costituiti in patrimonio familiare, salve naturalmente le ipotesi in cui ricorrano gli estremi richiesti dal codice per la sostituzione dell'amministratore (art. 172).

E' interessante rilevare che la trasformazione della dote in patrimonio familiare importa un prolungamento nel tempo dello stato di indisponibilità dei beni, in quanto, mentre il vincolo dotale cessa con lo scioglimento del matrimonio, il vincolo derivante dalla costituzione in patrimonio familiare, nel caso che vi siano figli, dura fino al compimento della maggiore età di tutti i figli. Deve ritenersi, peraltro, che questa modificazione non pregiudica i creditori della moglie, anteriori alla trasformazione in patrimonio familiare, in quanto troverà applicazione, anche in questo caso, il principio consacrato nel terzo comma dell'art. 167 del codice, per cui «l'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori il cui diritto è sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito».

Sembra, in altri termini, che i creditori della moglie, anteriori alla trasformazione, possano agire sui beni dotali trasformati in patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 93.

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima dell'entrata in vigore del codice, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale momento.

R. R., n. 18. — Il nuovo codice non ammette più che la dote possa avere per oggetto beni futuri, dato che la dote si può ormai costituire durante il

matrimonio, e non riconosce validità all'arcaico istituto del lucro dotale. Ma, per il necessario rispetto delle situazioni giuridiche già sorte sotto l'impero della vecchia legge, gli articoli 93 e 94 riconoscono espressamente che le costituzioni di dote aventi per oggetto beni futuri e i lucri dotali, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, continuano ad avere piena efficacia. Anzi per le prime è detto espressamente che esse hanno effetto anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 94.

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivate, stipulati prima dell'entrata in vigore del codice, conservano la loro efficacia.

Com'è chiarito nella R. R. riportata sotto il precedente art. 93, questa norma è conseguente alla soppressione dell'istituto dei lucri dotali nel nuovo codice. Nella nota all'art. 179 di esso sono ampiamente illustrate le ragioni che hanno indotto a tale soppressione.

Art. 95.

L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previste nel codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell'entrata in vigore del codice, sempre che l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Tuttavia nella ipotesi prevista nell'art. 244 del codice, se il marito è morto prima dell'entrata in vigore del codice stesso, l'azione spettante agli eredi a norma dell'art. 167 del codice del 1865, deve essere esercitata dentro il termine previsto nell'articolo medesimo e in ogni caso non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

R. R., n. 19. — La disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità, contenuta nel codice (articoli 242, 244), è parzialmente diversa da quella esistente nel codice del 1865, e da ciò la necessità di porre una norma transitoria al riguardo.

L'art. 95, nella sua prima parte, quanto ai termini e alle cause di decadenza, estende la nuova disciplina dell'azione di disconoscimento alle ipotesi in cui si tratta di impugnare la legittimità dei figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice. La estensione ben si giustifica da un punto di vista pratico, dato che la maggiore larghezza del nuovo codice è appunto destinata a temperare il rigore a volte eccessivo del codice abrogato. Naturalmente, se l'azione non era più proponibile sotto l'impero della vecchia legge per essersi verificata la causa estintiva o per essere decorso il termine, le nuove norme non possono servire a farla rivivere. Questa conseguenza è consacrata espressamente nello stesso art. 95.

Mentre il codice del 1865 ammetteva che l'azione di disconoscimento della paternità potesse essere trasmessa agli eredi del presunto padre (art. 167), il nuovo codice (art. 244) ammette la trasmissibilità solo in favore dei discendenti e degli ascendenti. Per quanto il nuovo principio sia più adeguato alla natura dell'azione di disconoscimento, tuttavia non poteva sottrarsi agli eredi che non fossero discendenti o ascendenti del *de cuius* il diritto, che per la vecchia legge essi avevano acquistato, di impugnare la legittimità del figlio. In virtù di tale considerazione e per il rilievo che gli eredi hanno in ogni caso un interesse patrimoniale da tutelare, l'art. 95 secondo comma riconosce espressamente efficacia alla vecchia legge. Ma siccome, per l'art. 167 del codice abro-

gato, il *dies a quo* del termine di decadenza può essere diverso in funzione di circostanze praticamente variabili e poichè è opportuno liquidare al più presto le situazioni ancora sospese allo scopo di non prolungare eccessivamente la efficacia di una norma che non risponde più alla coscienza sociale, l'art. 95 pone un termine massimo all'azione degli eredi, la quale non può in nessun caso essere proposta dopo sei mesi dalla entrata in vigore del codice.

Art. 96.

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima della entrata in vigore del codice.

*R. R., n. 20. — Un problema quasi simile (a quello dell'art. 95) si poneva per la trasmissibilità dell'azione di reclamo di stato di figlio legittimo che, per il nuovo codice (art. 247), si opera solo a favore dei discendenti del figlio, mentre per il codice abrogato si operava anche a favore degli eredi (art. 178). Per questa ipotesi però il fondamento morale dell'azione è ancora più forte di quello dell'azione di disconoscimento e d'altra parte non ricorrono le ragioni che, nell'ipotesi precedente, giustificano il permanere dell'efficacia della vecchia legge. Perciò l'art. 96, in armonia con la natura dell'azione, che è diretta a reclamare uno *status* prima non esistente, e coi principi generali di diritto transitorio, riconosce efficacia illimitata alla nuova legge e fa salve soltanto le azioni già proposte dagli eredi che non sono discendenti del presunto figlio.*

Art. 97.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima dell'entrata in vigore del codice fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore del codice, purchè i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Dall'entrata in vigore del codice non può essere pronunziata la nullità di disposizioni testamentarie a favore di figli non riconoscibili secondo il codice del 1865, ma riconoscibili secondo le disposizioni del codice. Agli effetti di questa norma non si considerano riconoscibili i figli che non possono essere riconosciuti se non con decreto reale.

R. R., n. 21. — Assai delicato era il problema di diritto transitorio relativo alla filiazione illegittima per la quale, come è noto, il nuovo codice ha

predisposto un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto a quello usato dal vecchio codice. Vorrei anzi dire che lo spinoso problema della filiazione illegittima, sempre vivo nella coscienza sociale, trova proprio in questa sede il suo punto di emergenza più acuto. Invero, se è assai apprezzabile lo sforzo del legislatore diretto a risolvere in modo equo ed umano il problema nel futuro, è fuori dubbio che esso lascerebbe insoddisfatti se non provvedesse a risolvere il problema anche per il passato, ossia proprio in relazione a quei figli illegittimi la cui presenza e la cui disgraziata situazione sono state in ogni tempo lo stimolo della riforma. Anche per la risoluzione del problema di stretto diritto transitorio, interferiscono due esigenze quasi sempre contrastanti: quella di favorire i figli illegittimi per non fare loro scontare la colpa dei genitori e quella di mantenere intatti il prestigio e la coesione della famiglia legittima, la quale resta, anche nel regime fascista, il nucleo fondamentale della vita sociale.

La riforma attuata dal nuovo codice a favore dei figli naturali opera sotto un duplice profilo e con una duplice finalità: a) estendere la categoria dei figli naturali riconoscibili; b) allargare la cerchia dei casi in cui può essere ammessa la ricerca della paternità. I due profili vanno, in sede transitoria, nettamente distinti.

Quanto al primo ho ritenuto opportuno ammettere la efficacia retroattiva delle nuove norme (art. 97, primo comma), dato che una diversa soluzione avrebbe frustrato quasi completamente gli scopi della riforma. Ma questa efficacia retroattiva delle nuove norme imponeva un ulteriore passo in avanti che si è fatto con il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 97. Infatti sarebbe stato poco coerente con lo spirito della riforma ammettere la possibilità di impugnare riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del codice; i quali con le nuove norme sarebbero stati validi; sicché è parso giusto ammettere che lo *ius superveniens* abbia la efficacia di convalidare i riconoscimenti già compiuti e la cui nullità non sia stata, ben inteso, già dichiarata con sentenza passata in giudicato (art. 97, secondo comma). Naturalmente questa norma si riferisce ai figli incestuosi e adulterini, in quanto, secondo gli art. 249 e 250, primo e secondo comma, ne sia liberamente possibile il riconoscimento, ma non già ai figli adulterini per il cui riconoscimento è necessaria la valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa attraverso il decreto reale. Lo spirito della norma è, in altri termini, questo: di fronte all'impugnazione di un riconoscimento compiuto prima dell'entrata in vigore del codice, si dovrà vedere se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni in base alle quali esso è considerato senz'altro valido secondo le nuove disposizioni.

L'affermazione di tali principi imponeva una revisione transitoria delle norme di diritto successorio che stabiliscono le incapacità di succedere per legge e per testamento dei figli non riconoscibili (art. 752 e 767 c. c.). Convalidato il riconoscimento, non sarebbe stato giusto escludere il figlio naturale riconosciuto dalla successione del genitore, eventualmente aperta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, come invece sarebbe accaduto applicando rigorosamente l'art. 752 del codice del 1865. D'altra parte questa ammissibilità del concorso *ex post* del figlio naturale con gli altri eredi legittimi o testamentari non doveva servire a sovvertire senza alcuna limitazione le situazioni ereditarie già definite o comunque già consolidate, perché altrimenti si sarebbero potute mettere in discussione tutte le successioni già aperte e il figlio naturale avrebbe potuto trovare un ostacolo solo nella prescrizione acquisitiva da parte degli altri coeredi. Per evitare questa conseguenza ho ritenuto opportuno porre alla norma alcuni limiti, stabilendo che, se la pretesa successoria del figlio naturale, apparente titolare dello *status* di figlio naturale riconosciuto, è stata già esclusa con sentenza passata in giudicato, o se è intervenuta transazione fra le parti o se il figlio naturale non ha entro tre anni dall'apertura della successione, agito in giudizio per far valere la sua pretesa ereditaria contro gli altri eredi, e non ha quindi avuto come erede alcun rap-

porto coi beni ereditari, ogni sua ulteriore pretesa resta senza fondamento. In tal modo il figlio naturale, il cui riconoscimento venga a essere convalidato con l'entrata in vigore del codice, ha diritto alla successione del genitore in tutti i casi in cui, in forza del suo *status* apparente, o aveva già appreso i beni ereditari o il suo diritto sia ancora in contestazione o non sia passato un congruo periodo di tempo per effetto del quale la sua inerzia possa considerarsi praticamente equivalente al riconoscimento dei diritti altrui. In quest'ultimo caso mi è sembrato infatti poco equo mettere nel nulla le aspettative degli altri eredi, che si erano già realizzate senza opposizione del figlio naturale. Mi è sembrato che la soluzione accolta sia ispirata ad un giusto favore verso i figli naturali, senza peraltro sconvolgere situazioni che, per effetto del tempo e dello stesso comportamento del figlio naturale, si sono ormai sufficientemente consolidate.

Ad una esigenza analoga si ispira l'ultimo comma dell'art. 97, che porta in via transitoria una deroga alla ferrea norma dell'art. 767 del codice del 1865. E' parso infatti giusto impedire che eredi legittimi, più o meno lontani, impugnassero disposizioni testamentarie a favore di figli che, sia pure non riconoscibili secondo il codice abrogato, sono invece riconoscibili secondo il codice nuovo. E poiché la norma dell'art. 97, ultimo comma, non pregiudica i figli legittimi del testatore e i loro discendenti, dato che espressamente esclude dalla sua considerazione i figli che sono riconoscibili solo per decreto reale, mi è sembrato equo impedire non solo la proposizione di domande nuove dirette alla impugnazione delle disposizioni testamentarie, ma anche la continuazione delle azioni già proposte.

Il secondo comma dell'articolo convalida i riconoscimenti compiuti sotto l'impero del codice del 1865 fuori dei casi in cui erano ammessi secondo la legge abrogata, se essi siano invece ammissibili secondo la nuova legge. E' importante notare che ai fini di questa convalidazione è necessario aver riguardo al momento in cui il riconoscimento nullo è stato compiuto, poichè è in questo momento che dovranno concorrere le condizioni che rendono per la nuova legge ammissibile il riconoscimento.

Se, ad esempio, il genitore vincolato da matrimonio ha riconosciuto il figlio adulterino quando il matrimonio era già sciolto senza discendenti legittimi, tale riconoscimento resterà convalidato a norma del secondo comma dell'articolo; se viceversa, al tempo del riconoscimento, il genitore riconoscente era ancora vincolato da matrimonio e questo si sia sciolto successivamente al riconoscimento, non potrà ritenersi applicabile la norma transitoria in esame. In quest'ultima ipotesi, il riconoscimento compiuto sotto l'impero della vecchia legge, resterà nullo sotto la nuova legge salvo che non sia rinnovato.

Per effetto di questa convalidazione il riconoscimento, che era nullo per la vecchia legge, produrrà tutti gli effetti che gli sono propri anche ai fini della legittimazione. Per maggiore intelligenza prospettiamo il seguente caso pratico: A, figlio adulterino, è nato da B, vincolato da matrimonio, e da C nubile. Sotto l'impero del vecchio codice, C ha riconosciuto il figlio, tacendone l'adulterinità. Si è sciolto il matrimonio di B e si è contratto matrimonio fra B e C, genitori dell'adulterino. Con l'entrata in vigore del nuovo codice il riconoscimento fatto da C diventa valido. Se anche B da parte sua riconoscerà il figlio adulterino (il che, secondo il nuovo codice, gli sarà possibile, essendosi sciolto il matrimonio, in ispreto al quale l'adulterino fu procreato, salvo che esistano figli o discendenti legittimi, nel qual caso sarà necessario il decreto reale) concorreranno tutti gli elementi necessari per la legittimazione per susseguente matrimonio e cioè il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e il matrimonio fra gli stessi. Naturalmente nel caso ipotizzato, conformemente ai principi (art. 281 cod. civ.) la legittimazione produrrà i suoi effetti dalla data dell'ultimo riconoscimento.

L'ultimo comma dell'articolo regola l'applicazione dell'art. 767 del codice

del 1865 alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore del codice in relazione alle nuove disposizioni sul riconoscimento dei figli incestuosi e adulterini. Secondo la norma in esame, con l'entrata in vigore del codice, diventano inattuabili le disposizioni testamentarie a favore di figli naturali, che, quantunque non riconoscibili per il vecchio codice, siano invece riconoscibili per il nuovo codice, salve beninteso le sentenze passate in giudicato che abbiano già annullato le dette disposizioni. Ma a quale momento bisogna aver riguardo per stabilire la riconoscibilità del figlio ai sensi del nuovo codice? La questione non è senza importanza, perchè la situazione creata dalla nuova legge è tale che un figlio adulterino, in un primo tempo irriconoscibile, può diventare riconoscibile col sopraggiungere di determinate condizioni di fatto. Si pensi al caso del genitore, vincolato da matrimonio, che può riconoscere il figlio adulterino, solo quando il matrimonio sia sciolto o annullato.

La soluzione più logica sembra quella di considerare il momento dell'apertura della successione, perchè è in questo momento che deve sussistere la capacità di succedere.

La disposizione dell'ultimo comma non contempla, accanto alle disposizioni testamentarie, le donazioni fatte prima dell'entrata in vigore del codice a favore di figli non riconoscibili per la vecchia legge, ma riconoscibili per la nuova legge. Sembra che anche per le donazioni debba valere la stessa regola, poichè l'art. 767 del codice del 1865, che fissa l'incapacità testamentaria dei figli irriconoscibili, è richiamato nell'articolo 1053 dello stesso codice ai fini della incapacità a ricevere per donazione. Pertanto le donazioni fatte prima dell'entrata in vigore del codice a favore dei figli non riconoscibili secondo il codice del 1865 diventeranno inoppugnabili se i figli donatari siano riconoscibili secondo il nuovo codice.

Quanto al momento da considerare per stabilire la riconoscibilità dei figli, la soluzione più retta sembra quella di aver riguardo al momento in cui la donazione si è perfezionata.

Art. 98.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 276 del codice. E' salva in ogni caso l'azione per ottenere gli alimenti nelle ipotesi previste nel n. 4 dell'art. 267 e nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 277 del codice.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è inoltre ammissibile quando esiste un'esplicita dichiarazione scritta di paternità e risulta che il genitore, pure avendo la intenzione di riconoscere il figlio, sia stato impedito dal farlo dalla morte avvenuta prima dell'entrata in vigore del codice. L'azione si propone contro gli eredi, ma non ha effetto sulla successione del genitore. Non può essere proposta trascorso un anno dall'entrata in vigore del codice.

Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall'art. 269 del codice. Se all'entrata in vigore del codice il termine è decorso o è cominciato a decorrere, l'azione non può essere proposta trascorsi due anni dall'entrata in vigore del codice stesso.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del codice.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima dell'entrata in vigore del codice non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 272 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

R. R., n. 22. — Quanto al secondo profilo della riforma relativo all'allargamento dei casi in cui sono permesse le indagini sulla paternità, vi era un duplice problema da risolvere in via transitoria e cioè: a) se bisognava ammettere la ricerca della paternità anche per quei figli adulterini per i quali l'ammette l'art. 276 del nuovo codice; b) se bisognava estendere ai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice le norme di questo che contemplano varie ipotesi in cui è possibile la ricerca e la dichiarazione della paternità, a differenza del codice abrogato che contemplava solo l'ipotesi del ratto e dello stupro violento (art. 189).

Non ho esitato a risolvere il primo problema nel senso più favorevole ai figli naturali, non essendo razionalmente giustificabile escludere dalla possibilità di ricercare la paternità quei figli adulterini che sono divenuti pienamente riconoscibili con la nuova legislazione.

Ma, rispetto al secondo problema, dopo matura riflessione, ho ritenuto opportuno accogliere la soluzione più restrittiva. Varie sono le ragioni che mi hanno indotto a questo risultato. Una illimitata efficacia retroattiva delle nuove norme avrebbe potuto portare grave turbamento in molte famiglie regolarmente costituite, con grave danno di quella compattezza familiare che ogni legislatore deve precipuamente aver di mira. Non sarebbe stato possibile evitare la proposizione di molte azioni tendenti alla ricerca della paternità, che avrebbero, molto spesso a grande distanza di tempo, messo in luce fatti ed episodi sui quali non è opportuno aprire un contraddittorio troppo spesso aspro e astioso. La soluzione più larga avrebbe suscitato molte reazioni, avrebbe fatto risorgere odi e rancori ormai sopiti, avrebbe gettato il discredito su molte persone, avrebbe scosso il prestigio dell'istituto familiare. Mi è parso perciò saggio consiglio evitare che davanti ai tribunali si trascinassero moltissime controversie le quali, anche quando avessero avuto un substrato di verità, sarebbero state in ogni caso lesive della dignità e del buon nome di molte persone e avrebbero dato luogo a sorprese e a incescose situazioni.

Tuttavia ho ritenuto opportuno attenuare il divieto per qualche ipotesi meritevole di particolare considerazione. Ho ammesso perciò che sia possibile la dichiarazione giudiziale di paternità, se la domanda è proposta entro un anno dell'entrata in vigore del codice e se concorrono due condizioni: l'esistenza di una dichiarazione scritta di paternità e la morte del genitore che gli ha impedito di fare il riconoscimento malgrado ne avesse avuto la precisa intenzione. In tal caso, provata l'intenzione di riconoscere il figlio, la sentenza si risolve quasi in una pronuncia tendente ad attuare la preesistente volontà del genitore. Ho escluso però che la dichiarazione abbia in tal caso effetti successori, perchè mi è sembrato che in tanto quella situazione è meritevole di considerazione in quanto abbia un contenuto e una finalità essenzialmente morali.

Inoltre ho esteso il diritto agli alimenti anche nei casi in cui, pur facendo difetto le condizioni prescritte dall'art. 277 del codice e dal corrispondente art. 193 del codice abrogato, ricorra il possesso di stato (art. 267 n. 4).

Quanto alle forme in cui deve essere esercitata l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, l'art. 98, quarto e quinto

comma, stabilisce che le norme processuali del codice devono trovare immediata applicazione nei giudizi in corso.

Per il termine che il nuovo codice stabilisce espressamente, a differenza del codice abrogato, per la proposizione dell'azione di ricerca della paternità, il terzo comma dell'art. 98, facendo applicazione dei principi generali di diritto transitorio, lo estende anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del codice, disponendo che esso decorre da tale momento se il *dies a quo* (data dal raggiungimento della maggiore età) si è verificato prima.

Per maggiore intelligenza del primo comma dell'articolo è da ricordare che per il codice del 1865 in nessun caso i figli adulterini erano ammessi ad esercitare l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Anche quando essi fossero nati da ratto o stupro violento, sole ipotesi in cui era ammessa la ricerca, la loro adulterinità costituiva ostacolo inderogabile alla ricerca di paternità.

Ora la norma del primo comma ammette i figli nati prima dell'entrata in vigore del codice a ricercare la paternità nei casi di ratto o stupro violento, ma concede, sempre in queste due ipotesi, l'azione anche a quei figli adulterini che per i primi due commi dell'art. 250 del nuovo codice sono liberamente riconoscibili, mentre per il codice del 1865 i figli adulterini, anche se nati da ratto o stupro violento, non potevano in alcun caso esercitare l'azione di ricerca.

Logicamente il medesimo criterio di larghezza verso i figli adulterini nati sotto il vecchio codice dovrà valere in ordine alla ricerca della paternità.

E' importante notare che il primo comma dell'articolo, nello stabilire la irretroattività delle nuove disposizioni sulla dichiarazione giudiziale di paternità, si riferisce soltanto ai figli nati e non anche ai concepiti prima dell'entrata in vigore del codice. E' da ritenere perciò che chi nasce sotto l'impero del nuovo codice, anche se concepito sotto l'impero del vecchio, può avvalersi delle nuove disposizioni sulla dichiarazione giudiziale di paternità.

Art. 99.

L'azione diretta alla impugnazione di riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del codice è soggetta ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, quando tale azione non è già estinta a norma delle leggi anteriori.

Se i termini stabiliti dal codice sono cominciati a decorrere, la detta azione può essere proposta entro un anno dall'entrata in vigore del codice stesso.

*R. R., n. 23. — Il nuovo codice disciplina accuratamente le azioni dirette alla impugnazione del riconoscimento dei figli naturali, specie sotto il profilo del termine entro il quale l'impugnazione deve essere proposta. Questo regolamento è dall'art. 99 esteso anche ai riconoscimenti fatti prima dell'entrata in vigore del codice, con la solita statuizione che se il *dies a quo* stabilito dal nuovo codice si è già verificato, il termine decorre dall'entrata in vigore del codice. Questa estensione era necessaria ove si tenga presente il silenzio che su tale delicata materia teneva il codice del 1865.*

Art. 100.

La disposizione dell'art. 284 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

Sono a tal uopo efficaci anche le domande di legittimazione proposte dagli ascendenti dopo la pubblicazione del codice e prima dell'entrata in vigore di esso.

Art. 101.

La disposizione dell'art. 285 è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

R. R., n. 24. — Gli art. 100 e 101 riconoscono efficacia retroattiva, sempre ispirandosi al favore della prole naturale, alle norme dell'art. 284, che disciplina la legittimazione che può essere chiesta dall'ascendente se il genitore è morto, e dell'art. 285, che ammette la legittimazione del figlio naturale anche sulla base della procura a contrarre matrimonio se questo non si è potuto celebrare per la morte del mandante. Anzi per facilitare di più la possibilità di utilizzare l'istituto della legittimazione chiesta dall'ascendente, ho stabilito che sono a tal uopo efficaci le domande fatte dagli ascendenti anche prima dell'entrata in vigore del codice, ma dopo la sua pubblicazione.

Art. 102.

La disposizione del secondo comma dell'art. 291 del codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell'entrata in vigore del codice stesso, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

Le disposizioni dell'art. 296, primo comma, e dell'art. 297 del codice si applicano anche alle adozioni di cui sia in corso il procedimento al momento dell'entrata in vigore del codice stesso.

R. R., n. 25. — L'art. 291 del codice, in quanto limita l'impugnazione dell'adozione di un figlio illegittimo ai casi in cui l'adottato sia già stato riconosciuto o dichiarato come figlio naturale o in cui l'adottato sia un figlio non riconoscibile la cui filiazione risulti in uno dei modi indicati nell'art. 277, rappresenta un opportuno temperamento della disposizione eccessivamente rigorosa dell'art. 205 del codice abrogato. E' sembrato perciò giusto estendere la portata di queste limitazioni anche alle adozioni anteriori, facendo naturalmente salvi i casi in cui l'adozione sia stata già impugnata ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

Le disposizioni relative al momento perfezionativo dell'adozione, che, secondo il nuovo codice, coincide col momento della emanazione del decreto della corte di appello, mentre secondo il vecchio codice retroagiva al momento in cui le parti avevano manifestato il loro consenso, e le nuove disposizioni relative al cognome dei figli naturali non riconosciuti che vengono adottati, sono estese dal capoverso dell'art. 102 alle adozioni già in corso, ma non ancora perfette secondo la vecchia legge, in applicazione di un principio normale di diritto transitorio.

Art. 103.

Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima dell'entrata in vigore del codice.

R. R., n. 25. — Piena efficacia retroattiva è data alle norme che ammettono in certi gravissimi casi (art. 303-307) la revoca dell'adozione. Ho considerato che la gravità dei fatti che, secondo il codice, possono dar luogo alla revoca, imponeva una estensione delle norme relative anche alle adozioni già perfette.

Art. 104.

Le autorizzazioni concesse con le forme del codice del 1865 per il compimento di atti di persone incapaci restano ferme, ancorchè l'atto autorizzato non sia stato compiuto al momento dell'entrata in vigore del codice.

R. R., n. 26. — Ad una ovvia esigenza di economia è ispirato l'art. 104 che fa salve le autorizzazioni concesse secondo la vecchia legge per il compimento di atti di persone incapaci, ancorchè l'atto autorizzato non sia stato posto in essere al momento dell'entrata in vigore del codice.

Come si evince dal testo della disposizione, la efficacia è conservata alle autorizzazioni concesse, cioè a quelle per le quali non siano richieste, in base alle norme del cod. 1865, altre formalità. Questa limitazione era tenuta presente nei riguardi di quelle autorizzazioni per le quali il codice 1865 richiedeva, oltre la deliberazione del consiglio di famiglia, anche l'omologazione del tribunale (art. 301). Se infatti la omologazione del tribunale non sia intervenuta anteriormente al 1° luglio 1939, l'autorizzazione non potrà dirsi concessa, e dovrà rinnovarsi l'intera procedura secondo le disposizioni del nuovo codice.

Art. 105.

La impugnazione degli atti previsti nell'art. 321, primo comma, e nell'art. 376, primo comma, del codice, compiuti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, può essere proposta nel termine stabilito dall'art. 1300 del codice del 1865.

Il termine decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice, se il minore prima di tale momento ha raggiunto la maggiore età, sempre che l'azione non sia già estinta a norma del codice del 1865.

R. R., n. 27. — Come è noto il codice nuovo, negli art. 321, primo comma, e 376, primo comma (quest'ultimo esplicitamente richiamato dall'art. 394 per il curatore), considera semplicemente annullabili gli atti con i quali il genitore esercente la patria potestà o il tutore si rendono acquirenti di beni o diritti del minore, il che importa che la relativa azione è sottoposta al termine prescrizioneale posto nell'art. 1300 del codice del 1865, che decorre dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età o l'interdetto riacquista la piena capacità. Il codice abrogato invece contemplava solo il caso della compravendita (art. 300, 1457) e ricollegava all'atto compiuto dal rappresentante legale dell'incapace la sanzione della nullità. Senza entrare nel merito di tutte le controversie agitate per la esatta interpretazione dell'art. 1457, ho provveduto nell'art. 105 a chiarire il regolamento della impugnativa di quegli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice, sottoponendola, in linea di massima, alla disciplina del nuovo codice, facendo quindi decorrere il quinquennio dalla data di entrata in vigore del codice se il minore avesse prima di tale momento raggiunto la maggiore età, ed eccettuando i casi in cui, secondo la vecchia legge, l'azione sia già estinta.

Nelle note agli articoli 321 e 376 del codice abbiamo messa in evidenza la innovazione apportata all'art. 1457 cod. 1865, trasformando in annullabilità quella che nel codice abrogato costituiva una nullità assoluta.

L'art. 105 applica il regime dell'annullabilità anche agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e, in particolare, applica ad essi il termine di prescrizione dell'art. 1300 cod. 1865.

Art. 106.

Se la ipotesi prevista dall'art. 340 del codice si è verificata prima della sua entrata in vigore, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 340 del codice.

R. R., n. 28. — Le alte finalità politiche di difesa della razza che hanno ispirato l'art. 340 del codice, il quale dispone che il genitore di razza non ariana che contrae nuove nozze con persona pure di razza non ariana, perde la patria potestà sui figli minori che siano considerati di razza ariana, mi hanno indotto a regolare anche per il passato tale situazione. Ma, per adeguare la norma alla sua finalità e per impedire che l'automatismo dell'art. 340 possa per il passato rivelarsi inopportuno, nell'art. 106, ho subordinato la conseguenza della estinzione della patria potestà ad una pronuncia del tribunale, il quale dovrà valutare se il genitore impartisce al minore una educazione corrispondente o meno ai fini nazionali. E poichè l'iniziativa per tale pronuncia è affidata, oltre che allo stesso minore e ai parenti, anche al pubblico ministero, la esigenza di assicurare al minore un'educazione politicamente sana dal punto di vista nazionale è pienamente assicurata.

In questa, come in altre disposizioni, si deve avvertire che la denominazione di «razza ariana», usata dal codice, non è data già col proposito di definire antropologicamente una determinata razza, ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si sono fuse nella razza propria del popolo italiano.

Art. 107.

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 381, 382 e 391 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.

R. R., n. 29. — L'applicazione del nuovo ordinamento delle tutele e delle curatele alle tutele o curatele già aperte era una necessità logica e pratica. La protezione degli incapaci è un fine che interessa così direttamente lo Stato che non era concepibile lasciare in vita, sia pure provvisoriamente, un ordinamento assai lontano dal soddisfare la rinnovata coscienza sociale. Tuttavia per evitare dannose soluzioni di continuità nella gestione delle tutele ho disposto (art. 107 cpv.) che i tutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio. Tuttavia la deroga al nuovo principio della nomina dei tutori e dei curatori, per esclusiva opera del giudice, non poteva spingersi sino al punto da

rendere inoperative le norme del codice che attribuiscono al giudice il potere di esonerare (art. 381) e di rimuovere il tutore (art. 382) o il curatore (art. 391), e quelle che pongono nuove cause di incapacità all'ufficio di tutore e di curatore, dato che queste norme hanno un evidente carattere di ordine pubblico. La illimitata efficacia retroattiva di tali disposizioni è stata perciò esplicitamente affermata.

Art. 108.

I sordomuti e i ciechi dalla nascita, che secondo l'art. 340 del codice del 1865 sono inabilitati di diritto, acquistano la piena capacità giuridica, se entro un anno dall'entrata in vigore del codice non è proposta domanda per la loro inabilitazione ai sensi dell'art. 410, terzo comma, del codice stesso.

L'acquisto di tale capacità non impedisce che il sordomuto o il cieco possa essere successivamente interdetto o inabilitato.

R. R., n. 30. — Avendo il nuovo codice (art. 410) abbandonato l'arcaico istituto della inabilitazione di diritto per i sordomuti e i ciechi dalla nascita ed esteso anche a loro le norme generali sulla interdizione e sulla inabilitazione giudiziali, ho ritenuto opportuno stabilire nell'art. 108 che gli inabilitati di diritto riacquistano la piena capacità se entro un anno dall'entrata in vigore del codice non se ne promuova l'inabilitazione giudiziale. La norma è provvida perchè con essa l'efficacia del nuovo principio è assicurata senza bruschi passaggi e col massimo riguardo per le esigenze di protezione di questi minorati.

Art. 109.

La disposizione dell'art. 422 del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

L'azione si prescrive in tal caso nel termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del codice, salve sempre le cause per cui la prescrizione rimane sospesa.

Tuttavia l'azione non può essere più proposta, se era già estinta a norma del codice del 1865.

Se al momento dell'entrata in vigore del codice il termine ancora utile per la proponibilità dell'azione, secondo il codice del 1865, è più breve di quello stabilito nel secondo comma di quest'articolo, l'azione non può essere proposta trascorso tale termine più breve.

R. R., n. 31. — Il nuovo regolamento che il codice (art. 422) dà della così detta incapacità naturale, risolvendo uno dei più delicati problemi agitati sulla base del codice del 1865, è integralmente esteso agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice, sia sotto il profilo della definizione del vizio dell'atto (che è considerato annullabile), sia sotto il profilo delle condizioni necessarie per ottenere l'annullamento (pregiudizio dell'infermo di mente, malafede dell'altro contraente). Quanto al termine, poichè i cinque anni decorrono, secondo l'art. 422, dal compimento dell'atto (sempre che, s'intende, per effetto di una successiva interdizione o in virtù di altre cause, la prescrizione non resti sospesa), era evidente che, per gli atti anteriori, bisognava, in via transitoria, farlo decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del codice, sempre

con la solita riserva che, secondo il vecchio codice, l'azione non fosse già estinta o il termine ancora utile per la proponibilità dell'azione non fosse minore.

Attraverso l'art. 109 vengono così a essere regolati non solo gli atti viziati dalla così detta incapacità naturale ma anche quelli per i quali il codice abrogato dettava le disposizioni degli art. 336 e 337.

E' inoltre evidente che, anche per le impugnazioni già proposte ma non definite, l'art. 422 del codice trova la sua applicazione nel senso che non possono essere annullati gli atti anteriori se non concorrono tutte le condizioni sostanziali richieste dalla nuova legge.

Art. 110.

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865, possono essere cancellate quando il tutore ne faccia istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 379 del codice.

R. R., n. 32. — L'art. 110 trova la sua giustificazione nel fatto che il nuovo codice non ammette più l'ipoteca legale sui beni del tutore a favore del pupillo, dal che derivava la necessità di permettere al tutore la cancellazione delle ipoteche già eventualmente iscritte, salva la possibilità che il giudice gli imponga una cauzione ai sensi dell'art. 379 del codice.

Art. 111.

Le azioni relative alla tutela sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice si prescrivono entro cinque anni dall'entrata in vigore del codice medesimo, salvo che il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 309 del codice del 1865 venga a compiersi anteriormente.

R. R., n. 32. — L'art. 111 in correlazione alla riduzione del termine prescrizione delle azioni relative alla tutela, pone la consueta norma transitoria, per cui si riduce il termine per le azioni già sorte e questo termine si fa decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del codice, salva l'ipotesi che l'azione si prescriva prima, secondo la vecchia legge.

L'art. 385 del codice ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione delle azioni relative alla tutela, che l'art. 309 cod. 1865 fissava invece in dieci anni. Questa più breve prescrizione si applica anche alle azioni già sorte prima dell'entrata in vigore del nuovo codice; e l'inizio del quinquennio viene fissato al 1° luglio 1939. Per evitare, tuttavia, che il decorso del nuovo termine venga in definitiva a prolungare il termine di prescrizione del vecchio codice (come avverrebbe in tutti i casi in cui più di cinque anni fossero già trascorsi anteriormente al primo luglio 1939) si stabilisce che se mancano meno di cinque anni per compiere la prescrizione decennale di cui all'art. 309 cod. 1865, il termine non viene in alcun modo prolungato.

Art. 112.

L'articolo 58 del codice di commercio è abrogato.

Con l'abrogazione dell'art. 58 del codice di commercio si stabilisce, dal punto di vista del diritto internazionale privato, una identica disciplina tra

obbligazioni civili e obbligazioni commerciali, in quanto queste ultime, come quelle civili, sono assoggettate alle regole sui conflitti contenute nelle disposizioni preliminari premesse al nuovo codice. Pertanto alle obbligazioni commerciali sarà applicabile l'art. 7 delle preleggi, in quanto alla capacità, l'art. 15, in quanto alla sostanza, e l'art. 16, in quanto alla forma.

Art. 113.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme sull'ordinamento dello stato civile.

Fino all'entrata in vigore di tali norme continuano ad osservarsi, in quanto non modificate dal codice, le disposizioni del titolo XII del libro primo del codice del 1865 e le altre in materia di stato civile.

Art. 114.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

Art. 115.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabiliti i modelli del registro delle persone giuridiche, del registro delle legittimazioni per decreto reale, delle adozioni e dei registri da istituirsi presso l'ufficio del giudice tutelare.

Art. 116.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865, abrogate per effetto del libro primo del codice, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del libro primo del codice stesso.

Art. 117.

Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

R. R., n. 32. — La norma dell'art. 117, che si riferisce alle varie limitazioni e divieti che, per alcuni atti (adozione, affiliazione, tutela, patria potestà), il codice pone per gli appartenenti a razze diverse da quella ariana, ha lo scopo di coordinare il divieto posto nel codice, per il quale « la tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa » (art. 346), con la legge speciale sulla difesa della razza (R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728), la quale esclude da tale divieto gli appartenenti alla razza ebraica che siano discriminati ai sensi dell'art. 14 della legge stessa. Inoltre la norma rende possibile l'adeguamento delle disposizioni del codice alle leggi speciali, che potranno, in tema di difesa razziale, stabilire la condizione giuridica delle persone appartenenti a razze determinate.

Art. 118.

Con l'entrata in vigore del libro primo del codice, fermo restando quanto è stabilito nell'art. 113, sono abrogati le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale premesse al codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, il libro primo e il titolo V del libro terzo dello stesso codice, il titolo III e il capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro primo del codice e del presente decreto.

INDICE ALFABETICO

(I numeri a fianco delle voci si riferiscono agli articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie).

A

Adozione: di minori e sua revoca, 63; pubblicità, 65; di figli naturali, 102; decorrenza degli effetti, 102; cognome dell'adottato, 102; revoca, 103.

Affiliazione: esenzione dalle tasse di bollo e registro, 81.

Amministratori: V. *persone giuridiche*.

Assemblee: V. *persone giuridiche*.

Assenza e morte presunta: nomina del curatore dello scomparso, procedura, 44; procedimento per dichiarazione di assenza: ricorso, 45; decreto di comparizione, 46; istruttoria, 47; apertura di atti di ultima volontà e immissione nel possesso temporaneo dei beni, 48; cauzione e inventario, 48; esercizio temporaneo di diritti e liberazione temporanea da obbligazioni, 49; intervento del P. M. nel giudizio, 55; appello, 54; pubblicità della sentenza, 56; sua eseguibilità, 57; comunicazione all'ufficiale dello stato civile, 58; procedimento per dichiarazione di morte presunta: ricorso, 50; pubblicità dell'istanza, 51; istruttoria, 52; decisione, 53; intervento del P. M. nel giudizio, 55; appello, 54; pubblicità della sentenza, 56; sua eseguibilità, 57; comunicazione all'ufficiale dello stato civile, 58; limitazioni alla dichiarazione nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore del codice, 88; la precedente immissione nel possesso definitivo dei beni vale dichiarazione di morte presunta, 88.

Associazioni: V. *persone giuridiche*.

Atto costitutivo: V. *persone giuridiche*.

Autorità governativa: V. *persone giuridiche*.

C

Ciechi dalla nascita: V. *interdizione e inabilitazione*.

Comunione dei beni fra coniugi: affidamento dell'amministrazione alla moglie, 61.

Curatore dello scomparso: procedura per la nomina, 44.

D

Dichiarazione giudiziale di paternità, 98.

Diritto internazionale privato: abrogazione dell'art. 58 cod. comm., 112.

Disconoscimento di paternità: 95.

Domicilio (trasferimento), 43.

Donazioni in favore di persone giuridiche, 7; in favore di enti da istituire, 3.

Dote: procedimenti riguardanti la dote, obbligo di sentire il P. M., 60; autorizzazione alla moglie di amministrare i beni dotali in caso di impedimento del marito, 61; trasformazione in patrimonio familiare, 92; costituzione in dote di beni futuri, 93; lucri dotali, 94.

E

Emancipazione: V. *minori di età*.

Estinzione della persona giuridica, 13.

F

Famiglia reale (stato delle persone della), 114.

Figlio legittimo (reclamo di stato), 96.

Figli adulterini: riconoscimento per decreto reale, 62; V. anche *dichiarazione giudiziale di paternità*.

Figli naturali: (riconoscimento), 97. V. anche *dichiarazione giudiziale di paternità*.

Fondazioni: V. *persone giuridiche*.

G

Giudice tutelare: chi ne esercita le funzioni, 75; procedura, 76 e 77; facoltà, 78; reclami contro i suoi provvedimenti, 79 e 80; devono essergli comunicati i decreti di nomina di tutore e curatore provvisorio e le sentenze di interdizione e inabilitazione, 71. V. anche *tutela*.

I

Infermità di mente: impugnativa di atti compiuti da persona non sana di mente, 109.

Interdizione e inabilitazione: procedura, 73; comunicazioni al giudice tutelare, 71; sordomuti e ciechi dalla nascita, 108. V. anche *minori di età*.

L

Legittimazione: di minori, 63; procedura, 64; domandata dell'ascendente, 100; in base a procura per matrimonio, 108.

Liquidazione: V. *persone giuridiche*.

Lucri dotali: 94.

M

Matrimonio: impugnazione, 90; annullamento e stato dei figli, 91; trascrizione del matrimonio religioso, 89.

Minori di età: competenza e procedura per i provvedimenti riguardanti i minori, 66 a 68; interdizione e inabilitazione, 69; emancipazione, 70; revoca della emancipazione, 71; vendita di beni, 72.

V. anche *adozione, legittimazione, giudice tutelare*.

Morte presunta: V. *assenza e morte presunta*.

P

Paternità (dichiarazione giudiziale di), 98; disconoscimento, 95.

Patria potestà: atti vietati al genitore e loro impugnazione, 105; genitore non ariano, 106.

Patrimonio familiare: sostituzione dell'amministratore, 59; obbligo di sentire il P. M. nei procedimenti riguardanti il patrimonio familiare, 60; trasformazione della dote in patrimonio familiare, 92.

Persone giuridiche: delega ai prefetti delle facoltà attribuite all'autorità governativa, 1; domanda di riconoscimento, 2; riconoscimento d'ufficio, 2 cpv.; lasciti o donazioni in favore di enti da istituire, obblighi del notaio, 3; id. in favore di persone giuridiche, 7; modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, approvazione, 4; autorizzazione agli acquisti, 5; non occorre in caso di subastazione, 6; assemblea delle associazioni, 8; *amministratori*: presentazione del bilancio, 9; azione contro gli amministratori, 9; *Delibrazioni*: sospensione e annullamento, 10; recesso, 11; autorità governativa, funzioni di controllo e vigilanza, 12; estinzione della persona giuridica, 13; *liquidazione*: nomina dei liquidatori, 14; sorveglianza del presidente del tribunale, 15; formazione dell'inventario, 16; forme della liquidazione, 17 e 19; comunicazioni ai creditori, 21; reclami, 22 a 24; alienazione dei beni, 25; beni sottoposti a privilegio o ipoteca, 26; piano di ripartizione, 27 e 28; indennità ai liquidatori, 29; chiusura della liquidazione, 30; norme di competenza, 31. — *Registro delle persone giuridiche*: dove è tenuto, 32 e 33; sua forma, 34, 35; iscrizione dell'ente, 36; altre iscrizioni, 37; termine per la richiesta di iscrizione, 39; pubblicità del registro, 41; registrazione delle persone giuridiche riconosciute prima dell'entrata in vigore del codice, 87.

S

Sordomuti: V. *interdizione e inabilitazione*.

Stato civile (ordinamento dello): norme applicabili, 113.

Statuto: V. *persone giuridiche*.

T

Testamento: Disposizioni in favore di persone giuridiche, 7; in favore di enti da istituire, 3.

Tutela: esenzione dalle tasse di bollo e registro, 81; registro delle tutele e curatele, 82; annotazioni, 83, 84, 86; vigilanza del giudice tutelare, 85; disciplina delle tutele aperte prima dell'entrata in vigore del codice, 107; prescrizione delle azioni relative alla tutela, 111.

Tutore e protutore: atti vietati e loro impugnazioni, 105; nomina avvenuta prima dell'entrata in vigore del codice, 107; ipoteca legale iscritta sui beni del tutore, 110.

V

Prefetto: delega di facoltà attribuite all'autorità governativa, 1; può promuovere misure conservative in caso di donazioni o lasciti a enti da costituire, 3; riceve le domande di autorizzazione all'accettazione di donazioni o lasciti e all'acquisto di immobili, 5.

Protutore: V. *tutore*.

R

Rapporti patrimoniali fra coniugi: V. *comunione di beni, dote, patrimonio familiare*.

Recesso di associati, 11.

Reclamo di stato di figlio legittimo, 96.

Registro delle persone giuridiche: V. *persone giuridiche*.

Residenza: (trasferimento), 43.

Riconoscimento di figli naturali: 97; impugnazione di riconoscimento, 99.

V. anche *figli adulterini*.

Riconoscimento: V. *persone giuridiche*.

Vendita di beni di minori, 72.